
Guida per il procedimento amministrativo canonico in materia penale
Guida pratica alla materia penale canonica nella procedura amministrativa

Jorge MIRAS

Professore di Diritto Amministrativo Canonico

Facoltà di Diritto Canonico. Università di Navarra

Riassunto: La guida presenta una prima parte che sinteticamente presenta alcuni elementi di base del sistema penale canonico; ed una seconda in cui è illustrato un possibile percorso per procedere amministrativamente in materia penale. Si aggiunge un allegato contenente linee fondamentali di alcuni decreti singolari previ al procedimento penale.

Parole chiave: *pena, diritto penale, procedimento amministrativo, guida pratica, delitto, investigazione.*

IUS canonicum / VOL. 57/2017 / 323-386

SINTESI: I. Sintesi di alcuni principi fondamentali. 1. Il sistema penale canonico nel governo pastorale: criteri generali. 1.1 *Il ruolo del governo pastorale e pene canoniche. 1. 2 Potestà e dovere dei sacri pastori. 1.3. L'azione penale nel contesto dell'attività pastorale. 2. Il delitto, presupposto necessario per la pena. 2.1. Distinzione tra peccato e delitto. 2.2 Violazione esterna di una legge o di un precetto. 2.3 La imputabilità grave. 2.3.1. Deliberazione e volontarietà. 2.3.2. Dolo e colpa. 2.3.3. Circostanze che cambiano l'imputabilità. 2.3.4. Attenuanti e sanzioni "latae sententiae". 2.3.5. Casi di ignoranza che non scusano. 2.3.6. Momento in cui devono essere valutate le cause esimenti e le attenuanti. 2.3.7. La cooperazione di più soggetti nello stesso delitto. 2.4. Classificazione: la legge penale e il precetto penale 2.4.1. La legge penale. 2.4.2. Il precetto penale. 3.4.2.1. Distinzione tra precetto penale e decreto penale. 2.4.2.2. Esempio dei diversi momenti di azione dell'autorità. 2.4.2.3. Campo di applicazione e limitazioni del precetto penale. 3. Tipi di sanzioni previste nel CIC. 3.1. Distinzioni previe. 3.1.1. Pene "ferendae sententiae" e "latae sententiae". 3.1.2. Pene indeterminate e pene facoltative. 3.2 Censure e pene espiatorie. 3.2.1. Le censure in generale. 3.2.1.1. La Scomunica. 3.2.1.2. L'Interdetto. 3.2.1.3. La Sospensione. 3.2.2. Le pene espiatorie. 3.2.3. La pena espiatoria di espulsione dallo stato clericale. 3.*

I rimedi penali e le penitenze. 3.1 Distinzioni preliminari. 3.1.1 Pene “ferendae sententiae” e “latae sententiae”. 3.1.2. Pene indeterminate e pene facoltative. 3.2 Censure e pene espiatorie. 3.2.1. La censura in generale. 3.2.1.1 La scomunica. 3.2.1.1. L’interdetto. 3.2.1.3. La sospensione. 3.2.3. La pena espiatoria di dimissione dallo stato chiericale. 3.3. Rimedi penali e penitenze. 3.3.1. I rimedi penali in generale. 3.3.1.1. L’ammonizione. 3.3.1.2 La riprensione. 3.3.2. Possibile uso del decreto penale come rimedio penale. 3.3.3. Le penitenze. 4. I Principali delitti tipizzati in Diritto canonico. 4.1. I beni protetti dalla legge penale. 4.2. Delitti tipizzati nel CIC e in SST. 4.2.1. Delitti contro la religione e l’unità della Chiesa. 4.2.2. Delitti contro l’autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. 4.2.3. Usurpazione di funzioni ecclesiastiche e di delitti in suo esercizio. 4.2.4. Delitti di falso. 4.2.5. Delitti contro obblighi speciali. 4.2.6. Delitti contro la vita e la libertà dell’uomo. II. PROCEDURA. 5. LA NOTIZIA DI UN POSSIBILE CRIMINE, inizio di un procedimento. 5.1. Notizia di un possibile delitto e la reazione dell’Ordinario. 5.2. Valutazione della credibilità della notizia. 5.3. Il trattamento di una possibile denuncia anonima. 5.4. Casi in cui la investigazione è superflua. 5.4.1. Notizia improbabile o certamente falsa. 5.4.2. Esistenza di prove sufficienti per procedere immediatamente. 6. La investigazione previa. 6.1. Inizio dell’investigazione per mezzo di decreto. 6.2. Eventuali misure provvisorie durante l’inchiesta. 6.3. Chi dovrebbe indagare. 6.4. Oggetto dell’inchiesta. 6.5. Modalità di indagare. 6.6. Conclusione delle indagini per decreto. 6.7. La questione dei danni. 6.8. Istruttoria previa e rimedi penali. 6.9. Norme speciali per i casi di delitti riservati alla CDF. 7. MODO DI PROCEDERE PER IMPORRE O DICHIARARE LE PENE. 7.1. Chiarimenti preliminari. 7.2. Il caso eccezionale del c. 1399. 7.3. La decisione di continuare il processo giudiziale. 7.4. La decisione di seguire la via amministrativa. 7.5. Il procedimento del c. 1720 e i suoi riferimenti impliciti. 7.6 Sviluppo possibile delle fasi del processo. 7.6.1. Comunicazione della accusa al reo. 7.6.2. Valutazione delle prove e degli argomenti. 7.6.3. Decreto penale. 8. NORME E CRITERI SULLA FISSAZIONE DELLA PENA. 8.1 Criteri generali. 8.2 Il numero di delitti e di delinquenti. 8.3 Valutazione delle circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti. 8.3.1 Esimenti. 8.3.2 Attenuanti. 8.3.3 Aggravanti. 8.4 Esercizio della discrezionalità nell’ambito della legge canonica. 8.4.1. Facoltà dell’Ordinario quando la pena è precettiva. 8.4.1.1 Ritardare l’imposizione della pena. 8.4.1.2. Non imporre la pena, mitigarla o sostituirla con una penitenza. 8.4.1.3 Imporre la pena, però sospenderne condizionatamente l’esecuzione. 8.4.2 Facoltà dell’Ordinario quando la pena è facoltativa. 8.4.3. Determinazione delle pene indeterminate nell’imposizione. Breve bibliografia essenziale. Annesso: Schema basilare di alcuni decreti previi al procedimento penale.

I. SINTESI DI ALCUNI FONDAMENTI

1. IL SISTEMA PENALE CANONICO E IL GOVERNO PASTORALE: CRITERI GENERALI

1.1. FUZIONE DEL GOVERNO PASTORALE E PENE CANONICHE. La funzione di governo dei sacri pastori include la potestà di imporre sanzioni proporzionate per proteggere i valori ecclesiali rilevanti quando lo esige il bene comune della Chiesa.

Il c. 1311, § 1, raccogliendo una affermazione presente già nel CIC anteriore e in tutta la tradizione canonica proclama: *“la chiesa ha diritto originario e proprio a punire con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.”*

Gli aggettivi *originario* e *proprio* indicano qui, fra le altre cose, che non si tratta di un diritto ricevuto da altra autorità umana, né tantomeno da una imitazione di sistemi giuridici estranei alla Chiesa. Al contrario, le finalità che legittimano l'esistenza di un sistema penale proporzionato in tutta la società (cfr. CCE 2266), si scoprono come pertinenti anche nella Chiesa, se si pensa alla responsabilità che incombe ai sacri pastori.

Questi hanno il dovere di preservare l'integrità della comunione nella fede, nel culto, e nel governo, elementi essenziali del bene *comune ecclesiale*: cioè, l'insieme di condizioni necessarie, affinché sia possibile raggiungere il fine della Chiesa - così come per altri valori di speciale trascendenza umana e cristiana, proteggendoli anche coattivamente, quanto è necessario. Chiaramente le manifestazioni concrete di questa dimensione di questa funzione pastorale di governo deve riflettere sempre la natura propria della Chiesa.

1.2. POTESTÀ E DOVERI DEI SACRI PASTORI. La potestà coattiva, per sua propria natura, implica allo stesso tempo un dovere. Il suo esercizio non risponde, naturalmente, ad un riprovevole bisogno di vendetta; né implica mancanza di comprensione e misericordia, né presuppone l'attitudine orgogliosa e distante di chi si considera incapace di fallire.

Al contrario si tratta di giungere a capo, con umiltà e mansuetudine, con sollecitudine paterna, senza arroganza, con prudente discernimento e con acuto senso di responsabilità.

Quanto a questo ultimo aspetto, non si può dimenticare che non si tratta di una facoltà giuridica di libera disposizione, destinata semplicemente ad ampliare la sfera giuridica personale del suo titolare (come succederebbe con alcuni privilegi che potrebbero esercitarsi o meno : cfr., p.e., c. 80 § 2) ma di una potestà pubblica, irrinunciabile, pertinente all'ufficio pastorale, che si riceve con l'insieme di attribuzioni proprie di questo ufficio - come strumento necessario - unitamente agli altri strumenti della

carità pastorale - per compiere efficacemente e responsabilmente la missione di governo, quando si danno certe circostanze.

In ogni atto penale si deve cercare sempre preliminarmente di ristabilire la giustizia, cioè, di curare le ferite spirituali e materiali causate da un delitto, sradicando o neutralizzando la sua causa e riparandola nella misura in cui si serve delle facoltà giuridiche del pastore (senza dubbio, possono e devono usarsi simultaneamente o successivamente altri mezzi, che accompagnano e completano, ma non si possono sostituire – salvo nei casi espressamente previsti dal Legislatore – all’attuazione penale, quando questa sia la risposta richiesta) . Al tempo stesso deve procurarsi, per quanto è possibile, l’emendamento del colpevole e la sua salvezza. Infine bisogna procurarsi, anche la riparazione dello scandalo – e specialmente, sebbene non solo tra i fedeli -, evitando che si diffondano dubbi, ambiguità o confusioni attorno l’attitudine della Chiesa, davanti a determinate condotte che falsificano la sua verità e disonorano il suo volto.

Per queste ragioni, “nell’immagine di una Chiesa che tutela i diritti di ogni fedele, e che - più che mai - promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente la disciplina penale: anche la pena imposta dalla autorità ecclesiastica (...) deve essere considerata come uno strumento di comunione, cioè, come un mezzo per recuperare quelle mancanze del bene individuale e del bene comune che hanno fatto sorgere un comportamento anti ecclesiale, delittuoso e scandaloso dei membri del popolo di Dio”. (Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 1979).

1.3. L’ATTUAZIONE PENALE NEL CONTESTO DELL’ATTIVITÀ PASTORALE. Il C. 1341 stabilisce che l’Ordinario deve iniziare il procedimento per imporre una pena “solo quando abbia visto che la correzione fraterna, la reprobazione o altri mezzi della sollecitudine pastorale non bastano” per conseguire le finalità menzionate. L’imposizione delle sanzioni si considera, così, un ricorso della sollecitudine pastorale, soprattutto per situazioni molto gravi.

Effettivamente, il carattere di *ultima ratio* di ricorso estremo, che si attribuisce al diritto penale, in ogni ordinamento assume, in quello canonico, un’intensità specifica, derivata dal suo carattere pastorale. Nonostante ciò, “è opportuno soffermarsi a riflettere su un equivoco, talvolta comprensibile, ma non per questo meno dannoso, che condiziona con frequenza la visione della pastoralità del Diritto ecclesiale. Questa distorsione consiste nell’attribuire il conseguimento delle intenzioni pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e umanità che si possono relazionare direttamente con l’*aequitas* canonica, cioè, consiste nel sostenere che solo le eccezioni alle leggi, l’evitare il ricorso ai processi e alle sanzioni canoniche, e il ridurre le formalità giuridiche, hanno, realmente importanza

pastorale. Si dimentica in questo modo che anche la giustizia e lo stretto diritto -, e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, sempre che risultino necessarie - sono richieste dalla Chiesa, per il bene delle anime e sono, pertanto realtà, intrinsecamente pastorali”. (Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 1990).

Effettivamente, quando ci si trova in situazioni che richiedono per loro natura un’azione penale, è obbligo del giudizio del buon pastore portarle a capo, con diligente prudenza con temperata fermezza e giustizia vivificata dalla carità verso Dio, verso la Chiesa e verso il gregge e verso il protagonista della condotta delittuosa. L’omissione di questo dovere potrebbe costituire anche un delitto specifico (cfr. c. 1389). Si tratta di un compito di responsabilità pastorale estremamente delicato, tanto per gli effetti delle misure che si adottano su determinate persone, quanto per un’eventuale divulgazione pubblica. Questo, unito al timore di sbagliare, per mancanza della necessaria familiarità con gli elementi tecnici del diritto penale canonico per agire in modo adeguato, può fomentare in non pochi casi una insicurezza che porta ad evitare di ricorrere alle misure di carattere penale, anche in situazioni nelle quali “gli altri mezzi di sollecitudine pastorale” che menziona il can. 1341 costituirebbero chiaramente una reazione insufficiente e inadeguata per sanare il danno causato ai fedeli – senza escludere lo stesso delinquente – e alla Chiesa. L’osservanza delle disposizioni canoniche in questa materia garantisce quanti in buona misura, a quanti hanno ricevuto questa responsabilità, che la propria azione sia retta, sia retta, efficace proporzionata, rispettosa della dignità dei fedeli e attenta al valore dei beni ecclesiali che deve tutelare. Questa breve guida, pretende di facilitare l’interpretazione e l’applicazione del diritto penale nelle ipotesi che lo richiedono. Per quello offre una sintesi dei concetti e delle norme principali, e procura di suggerire modi adeguati di procedere per tutelare, quantunque sia possibile, tutti i beni in gioco.

2. IL DELITTO, PRESUPPOSTO NECESSARIO DELLA PENA

2.1. DISTINZIONE FRA PECCATO E DELITTO. Non tutte le infrazioni morali (peccato) o giuridiche sono propriamente *delitto*. Solo determinate condotte esterne con speciale incidenza negativa nella vita della Chiesa e dei fedeli, sono qualificabili in diritto come delitto e punite in maniera proporzionata, attenendosi alle finalità segnalate (v. 1.1 e 1.2).

Perché esista un delitto si richiede:

- che si sia commessa una violazione esterna di una legge o di un precetto (can. 1321 §1);
- che questa infrazione esterna sia gravemente imputabile al suo autore o ai suoi autori (ibid.);
- che l’infrazione commessa sia tipizzata come delitto e punita con una pena da una norma giuridica (cfr. can. 1321 §2).

2.2. VIOLAZIONE ESTERNA DI UNA LEGGE O DI UN PRECETTO (cfr. cann. 1315 e 1319; v. 2.4).

Si afferma che una violazione è esterna quando non consiste solo in atti interni al soggetto (pensieri, progetti, desideri, ecc.), che non hanno una rilevanza giuridica, anche quando siano moralmente riprovevoli.

L'infrazione esterna può essere consumata o non consumata:

- Quando, con intenzione di delinquere, si sono realizzati atti che per loro stessa natura si orientano a conseguire il risultato delittuoso, però non giungono alla consumazione del delitto per cause indipendenti dalla volontà del soggetto, si ha un *delitto frustrato/fallito* (cfr. can. 1328 § 1).
- Se la mancata consumazione si deve al fatto che il soggetto non ha impiegato i mezzi idonei per conseguire il risultato delittuoso proposto, o al fatto che abbia desistito volontariamente prima del conseguimento del risultato, si tratterà di un *tentativo di delitto* (cfr. 1328 § 2).
- In generale, il diritto canonico punisce solo il diritto consumato. Tanto per il delitto non consumato che il delitto tentato possono essere puniti con pene inferiori a quelle previste per il delitto consumato, o un *penitenza* o un *rimedio penale* a seconda dei casi (cfr. cann. 1328; 1339-1340; v. 3.3).

2.3. *IMPUTABILITÀ GRAVE*. Quando esiste l'imputabilità significa, in senso giuridico, che la responsabilità di una condotta delittuosa è attribuibile *formalmente* (cioè, in quanto *delitto*, non solo in quanto condotta *materiale*) al suo autore (e ai coautori e complici, secondo il disposto del can. 1329).

2.3.1. *DELIBERAZIONE E VOLONTARIETÀ*. Perché una condotta delittuosa imputabile risulti punibile, è necessario, conformemente al can. 1321 §1, che l'imputabilità sia grave. Pertanto, si può punire solo se, nella misura in cui sia possibile determinarlo esternamente, la condotta, è stabilito che il soggetto ha agito con *deliberazione e volontarietà* sufficiente perché la imputabilità possa essere qualificata *grave* (in pratica, utilizzando criteri analoghi a quelli usati dalla scienza morale rispetto al peccato).

- Non delinquono (non sono capaci di questo) coloro i quali sono abitualmente carenti dell'uso della ragione, anche abbiano infranto una norma penale quando sembravano apparentemente sani.

2.3.2. *DOLO E COLPA*. Un'infrazione può essere imputabile per *dolo*, che in ambito penale significa intenzione deliberata di infrangere la norma di cui si tratta (non necessariamente inganno, come in altri ambiti del diritto), o per *colpa*, vale a dire, per omissione della diligenza dovuta (cfr. 1321 § 1).

- La pena prevista dal diritto per un delitto, si applica solo nel caso in cui la condotta sia *dolosa*. Al contrario se la violazione è *colposa*, la condotta deve essere punita con una pena inferiore a quella prevista (cfr. 1321 § 2).

2.3.3. *CIRCOSTANZE CHE MODIFICANO L'IMPUTABILITÀ*. Il C.I.C regola una serie di circostanze che modificano l'imputabilità: *esimenti*, che fanno sì che non si incorra in pena alcuna (cc. 1323 e 1325); *attenuanti*, che permettono di imporre pene minori o di sostituirle con una pena (cc. 1324 – 1325); e *aggravanti*, che permettono di aumentare la pena (c. 1326).

- Inoltre, la legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti. Lo stesso può fare il precetto penale (si veda 2.4), però solo per il caso ipotetico a cui si riferisce (cfr. 1327). Queste circostanze devono valutarsi al momento di imporre la pena (normalmente non prima, perché è consuetudine che si è proceduto conformemente al diritto: si veda 2.3.6; 8.3).

2.3.4. *ATTENUANTI E PENE "LATAE SENTENTIAE"*. Le pene *latae sententiae* (si veda 3.1.1) in presenza dei requisiti previsti dal diritto, sono applicate, *ipso facto*, nei confronti di chi ha commesso il delitto, senza necessità di procedimento alcuno perché si impongano. Tuttavia, il delinquente non incorre in queste, non solo in presenza di una circostanza esimente – come accade negli altri casi – ma anche quando ci sia una semplice attenuante.

2.3.5. *IPOTESI DI IGNORANZA CHE NON SCUSANO*. Il can. 1325 prevede esplicitamente che non sono esimenti, né attenuanti, tra l'altro, le ipotesi di ignoranza *crassa*, *supina* e *affettata*: i tre tipi tradizionali di ignoranza *vincibile*, che tuttavia il soggetto non supera per negligenza, per disinteresse o per malizia (l'ignoranza maliziosa è positivamente voluta perché, una volta superata, il soggetto potrà arrivare a conoscere esattamente gli obblighi e le proibizioni che non vuole rispettare e preferisce ignorare).

2.3.6. *MOMENTO IN CUI SI DEVONO VALUTARE LE ESIMENTI E LE ATTENUANTI*. In generale - salvo ipotesi evidenti che escludono totalmente l'imputabilità - è preferibile che queste circostanze siano valutate all'interno del corrispondente processo o procedimento penale (si veda 7 e 8), se si decide di iniziarlo (cfr. can. 1718), e non prima, di modo che l'assoluzione o la condanna si realizzino con le necessarie garanzie (per il reo).

- Durante l'*investigazione previa* (si veda 6) è sufficiente determinare se il fatto risulti, in principio, imputabile o, utilizzando altro linguaggio (più preciso nella pratica), se non risulta chiaramente *non imputabile*. In effetti, bisogna mettere in conto che, se si è commessa l'infrazione esterna, il diritto *presume* (salvo prova contraria) che è imputabile (cfr c. 1321 § 3), il quale permetterà

di procedere penalmente. Tuttavia, questa presunzione di imputabilità non implica una correlativa presunzione di *dolo* (si veda 2.3.2.), che dovrà essere provata, in ogni caso, nel processo o procedimento corrispondente.

2.3.7. *COOPERAZIONE DEI VARI SOGGETTI NELLO STESSO DELITTO*. È possibile che, oltre all'autore principale, altre persone partecipino in modo diverso e in distinti gradi alla realizzazione di un delitto.

3. Anche se si tratta di una distinzione dottrinale, che il C.I.C. non necessariamente utilizza in maniera stretta, si suole parlare di *coautores*, se sono d'accordo tra di loro e realizzano in maniera congiunta la medesima azione delittuosa; o di *complices*, con altre forme di cooperazione, come inviare, indurre o istigatore alla commissione del delitto, renderla possibile (se il delitto non poteva essere commesso senza la loro *cooperazione necessaria*), semplicemente facilitandola (*cooperazione accessoria*) o occultandola.
4. Il principio che si evince in questo luogo nel C.I.C. è che tutti coloro che cooperano alla realizzazione del delitto con la stessa intenzione di delinquere (quantunque non lo facciano per gli stessi motivi) sono ugualmente imputabili, cioè, responsabili del medesimo delitto. E saranno soggetti, di conseguenza, alle pene previste per loro dalla legge o dal precetto penale infranto, se li menziona espressamente; e se menziona espressamente solo l'autore principale, alle medesime previste per lui, o ad altra inferiori, secondo il tipo e il grado della sua partecipazione (cfr. 1329 § 1).
5. Quando si tratta di pene *latae sententiae* (si veda 3.1.1.) i coautori e cooperatori necessari, se non possono ricevere la medesima pena dell'autore principale (perché sono laici e la pena prevista produce effetti solo per i clerici), possono essere puniti con altre pene *ferendae sententiae* (cfr. 1329 §2).

2.4. *TIPIZZAZIONE: LA LEGGE PENALE E IL PRECETTO PENALE*. Propriamente, si può parlare di delitto solo quando l'infrazione commessa è classificata come tale ed è punita con una pena da una norma giuridica (cfr. c. 1321 §2), che può essere una *legge penale* generale o particolare (c. 1315) o un *precetto penale* (c. 1319).

2.4.1. *LA LEGGE PENALE*. Secondo il can. 1315, chi ha la potestà legislativa può anche emanare leggi penali, per es., leggi che stabiliscono una pena per una condotta che diventa delittuosa – per essere oggetto di tipizzazione giuridica come delitto – a partire da quel momento.

- Posseggono questa potestà di emanare leggi penali nell'ambito delle loro competenze: il Romano Pontefice e il Concilio Ecumenico con il suo Capo; il Vescovo diocesano e quelli a lui

equiparati o assimilati per diritto; il Concilio particolare e chi abbia ricevuto dal Legislatore supremo una potestà legislativa (cfr. 135, § 2).

- Tanto la legge universale, quanto la particolare (cfr. cann. 7-22) possono stabilire la condotta delittuosa *ex novo* e anche proteggere con una pena quello che è già stato già proibito dal diritto divino.
- La legge penale particolare (cfr. 1315, § 3) può inoltre, nell'ambito della sua competenza, (sempre tenendo in conto i criteri dei cann. 1366 e 1318).
- Rinforzare con una pena il mandato o la proibizione stabilita per una legge universale.
- Aggiungere pene a quelle già stabilite per un delitto tipizzato dalla legge universale (quantunque non deve farlo se non per gravissima necessità).
- Determinare o stabilire come obbligatoria una pena che il diritto universale ha lasciato *indeterminata* (cfr. 1315, §2) o ha stabilito come *facoltativa*.
- Non può, tuttavia, stabilire la pena della *dimissione dallo stato clericale*, che è riservata ai casi determinati dal Legislatore universale (c. 1317).

2.4.2. IL PRECETTO PENALE. A differenza della legge penale, che promana dalla *potestà legislativa*, il precetto penale procede con la *potestà esecutiva* 8anche nei casi in cui l'autorità che lo dà è Il precetto penale, a differenza della legge penale che procede dalla potestà legislativa, il precetto penale promana dalla potestà esecutiva (anche in quei casi in cui, le autorità che lo emana è anche il legislatore: per es. il vescovo diocesano).

- Il c. 1319 con una espressione indiretta attribuisce la competenza per emanare un precetto penale a *chi può dare precetti in foro esterno*, in virtù della sua potestà di giurisdizione: per es. a quella autorità esecutiva che, secondo il diritto, ha potestà e competenza per imporre ad una persona o a più persone determinate, per un caso particolare, l'obbligo di fare o omettere qualcosa, comandata o no da una legge anteriore (cfr. c. 49). Questo precetto sarà *penale* se, nello stesso tempo che impone o sollecita l'obbligo di cui si tratta, *commina* (cioè avverte) con una pena, sempre *determinata* (si veda 3.1.2) per il caso di violazione.

2.4.2.1. DISTINZIONE FRA PRECETTO PENALE E DECRETO PENALE. Nel sistema di diritto canonico vigente, in pratica, il precetto penale sarà sempre *singolare* (cfr. cc. 35-39; 48-58). Tuttavia, si deve evitare di confonderlo con il cosiddetto *decreto penale*, poiché si tratta di due atti che si riferiscono a fasi distinte e non intercambiabili dell'azione penale.

- In effetti, il decreto (cfr. cc. 1342, 1353) è il decreto extragiudiziale, con il quale si impone una pena, come conclusione del procedimento indicato nel c. 1720 (*via amministrativa* per la

imposizione di pena: si veda 7). Si tratta anche, come nel caso del precetto penale, di un *decreto amministrativo* singolare (dato in virtù della potestà esecutiva); però, se il precetto penale ha, si può dire, una funzione analoga a quella della *legge penale*, la funzione del decreto penale è analoga a quella della *sentenza penale*.

- Così, il precetto penale *stabilisce* o *prevede* (*costituisce*) la pena (come mezzo di rinforzo al mandato che impone); e il decreto penale la *impone* o la *dichiara* (una volta risultato provato che si è infranta una legge o il proprio *precetto* penale che ha stabilito la pena).

2.4.2.2. *ESEMPIO DI DIVERSI MOMENTI DELL'ATTUAZIONE DELL'AUTORITÀ*. Se un fedele assume un comportamento sbagliato nei confronti della Chiesa, o viola un obbligo imposto dal diritto, l'autorità competente, dopo aver valutato la questione (cfr. 1319 §2 e 1317), può esigere mediante *precetto*, che compia o smetta di compiere qualcosa entro un termine determinato, avvertendolo che, se non cambia atteggiamento, incorrerà in una pena che sarà stabilita nello stesso precetto (e che non è stata stabilita prima, con carattere generale dal diritto, se fosse stata già stabilita, il precetto non avrebbe più carattere *penale*: il delitto e la pena corrispondente non sarebbero stati stabiliti dal precetto, ma per legge penale precedente, che il precetto si sarebbe limitato ad adottare).

- Se il termine indicato trascorre senza che il reo si conformi al precetto, il reo commette il delitto stabilito dal precetto e resta soggetto alla pena comminata.
- L'autorità deve procedere correttamente per imporre questa pena, che generalmente non è *automatica* (per es. non è imposta per il mero fatto di disubbidire al precetto). Normalmente, si dovrà seguire il procedimento previsto per l'imposizione di pene per via amministrativa (cfr. 1720; v. 7), abbreviando o omettendo tutte quelle procedure che potevano considerarsi non necessarie secondo la natura del caso e tenendo conto delle procedure giuridiche già realizzate. In ogni caso, *si dovrà garantire scrupolosamente il diritto di difesa del reo*. Il procedimento si concluderà con un nuovo decreto emesso secondo il c. 1720 §2, che è quello che impone la pena.
- Solo il reo incorrerà nella pena “automaticamente”, rendendo così non necessario il procedimento per la sua imposizione, qualora il precetto penale avesse previsto una pena *latae sententiae* (v. 3.1.1), cosa che non deve fare, a meno che si tratti di delitti *dolosi* (v. 2.3.2) in specie se scandalosi e difficili (cfr. cann. 1319 § 2 e 1318). Se fosse questo il caso, la dottrina considerava, già all'epoca del CIC del 1917, che il proprio precetto equivalesse alla *ammonizione previa* che è necessaria per imporre validamente una censura (cfr. c. 1347), per cui il reo, comminato legittimamente di una censura *latae sententiae*, mediante precetto, resterebbe

soggetto alla pena prevista dal medesimo momento in cui ci compie la violazione (si veda 3.1; 3.2).

2.4.2.3. PORTATA E LIMITAZIONI GIURIDICHE DEL PRECETTO PENALE. Secondo il diritto vigente, per mezzo del precetto penale:

- Non si può *imporre* o *applicare* nessuna pena per fatti passati, solo *comminare*, vale a dire, in un caso singolare che ad una determinata violazione *futura*, corrisponderà una pena.
- Non si possono realizzare le funzioni normative, di carattere generale e astratto, che il C. 1315 § 3 permette alla legge penale particolare.
- Non si può stabilire la pena di dimissione dallo stato clericale che il c. 1317 riserva alla legge universale (v. 3.2.2.4)
- Non si possono stabilire pene espiatorie perpetue (cc. 1319 § 1; 1314 § 1, 2°; si veda 3.2)
- Non si possono stabilire pene indeterminate (cfr. cc. 1319 §1; 1315 §2; si veda 3.1.2).
- Si possono stabilire censure (c. 1312, § 1, 1°) tanto *ferendae sententiae* che *latae sententiae* (cfr. cc. 1319 § 2 e 1318; 1314; v. 3.1), però non devono farsi se non per i delitti più gravi e conformemente al c. 1318.
- Si possono stabilire altre pene *espiatorie* (v. 3.2), anche *latae sententiae* per i delitto con le caratteristiche descritte nel c. 1318.

3. TIPI DI PENE PREVISTE NEL CIC

3.1 Distinzioni preliminari. Nelle norme relative alle pene, il CIC si riferisce esplicitamente o implicitamente a certi concetti e distinzioni, alcuni già menzionati, che è necessario conoscere per interpretare e applicare rettamente queste disposizioni.

3.1.1 Pene “ferendae sententiae” e “latae sententiae”:

- Secondo il c. 1314, la pena per un delitto è generalmente *ferendae sententiae*; vale a dire, che quando si commette l’infrazione tipizzata da una legge o da un precetto, deve avviarsi il processo penale per imporre la pena mediante sentenza giudiziale (cfr. cc 1721 ss) o il procedimento amministrativo (cfr. can. 1720) per imporla mediante decreto penale (v. 2.4.1; 7).
- Tuttavia, nei casi più gravi, e sempre in modo esplicito (cfr. cc 1314, 1318), la legge o il precetto che lo stabiliscano (si veda 2.4), possono disporre che la pena sia *latae sententiae*. In questi casi il diritto stesso applica la pena ipso facto – senza che sia necessario adottare la decisione di imporla, perché questa viene già data (*lata*) dalla norma - in quanto si produce la violazione, sempre con gli stessi

requisiti stabiliti dal diritto produce l'infrazione, sempre con i requisiti stabiliti dal diritto (cfr. 1321; 1324. § 3).

3.1.2. Pene indeterminate e pene facoltative:

- La pena si chiama indeterminata (cfr. c. 1315 § 2) quando la legge penale, nel tipizzare un delitto, stabilisce (usando la formula "iusta poena puniatur", o altre simili) che questa condotta sarà punita, però non precisa – o lo fa solo in una certa misura: per esempio dicendo di che tipo deve essere - la sanzione corrispondente. Pertanto, se la legge particolare non ha preventivamente determinato (con carattere generale) una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata (cfr. c.1315 § 3), il giudice o il superiore dovranno determinarla nella sentenza o nel decreto, con il quale si impone la pena per questo delitto (attenendosi sempre alle indicazioni della norma che la stabilisce e alle leggi generali del CIC).

- Il precetto penale, come su indicato, non può comminare una pena indeterminata (cfr. c 1319 §1).
- Una pena è facoltativa (cfr. c. 1315 § 3), se la legge che tipizza il delitto non utilizza una espressione precettiva ma potestativa (per es. "puniri potest", in luogo di "puniatur" o "puniri debet", etc.) che concede all'autorità competente la facoltà di decidere, con una disposizione giuridica, se imporre o no la pena disposta, dopo aver prudentemente valutato le circostanze del caso.

3.2 Censure e pene espiatorie. Le pene previste per il diritto canonico appartengono ad uno di questi due tipi (cfr. c. 1312 §1):

- Le censure sono chiamate anche pene medicinali, perché fanno riferimento in modo peculiare all'emendamento del reo (senza escludere, ovviamente, gli altri fini della pena: si veda § 1.2) e tanto si evince chiaramente dalla sua struttura e dal suo regime giuridico.
- Le pene espiatorie, da parte loro, non sono necessariamente meno gravi, né tralasciano di perseguire tutte le finalità generali del diritto penale canonico, però non hanno lo stesso vincolo strutturale con l'emendamento che caratterizza le censure.

3.2.1. La censura in generale. Le censure sono: la sospensione (che può imporsi solo ai chierici), l'interdetto e la scomunica. Queste pene hanno alcune caratteristiche comuni:

- Possono essere applicate solo ai delinquenti contumaci (quelli che persistono nel loro atteggiamento e rifiutano i mezzi che si pongono per ottenere il loro emendamento).
- Come conseguenza del punto precedente, è invalida l'imposizione di una censura se non si è ammonito previamente, almeno una volta, il reo perché cessi dalla sua contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi (cfr. c. 1347 § 1). Non è necessaria questa ammonizione previa

quando si tratta di una censura *latae sententiae* (si veda 3.1.1), né quando la censura è stata comminata con un precetto penale (vedi 2.4.2).

- Il presupposto di questa ammonizione è diverso da quello previsto nel c. 1339 § 1: lì si ammonisce, come rimedio penale (si veda 3.2.3), colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o colui di cui si sospetta aver commesso un delitto; qui si ammonisce colui che certamente ha già commesso un delitto, perché si pente e rettifichi la condotta senza necessità di imporre la censura e, allo stesso tempo, come prerequisito per imporla validamente se è necessario. Nonostante le indicazioni del c. 1339 §§ 1 e 3 sul modo di applicare l'ammonizione e su come lasciare traccia formalmente, sono di utile orientamento.

- Le censure non possono essere perpetue, ma il reo ha diritto ad essere assolto (in senso giuridico) quando abbandona la contumacia (cfr. 1358, §1; 1347, § 2).

- Le censure *latae sententiae* non sono esattamente automatiche, poiché si richiede, come sempre, che i delitti corrispondenti risultino gravemente imputabili, termine che il diritto rafforza con requisiti specifici (si veda 2.3.4). Per questa ragione è possibile affermare in astratto che chi commette tale infrazione/violazione è incorso nella censura *latae sententiae*, al contrario per poter dire se il colpevole incorra effettivamente nella pena - molte volte sarà necessario doverlo dichiarare ufficialmente, per esempio, per riparare lo scandalo causato da una condotta pubblica o notoria - è necessario che si comprovi qual è davvero la sua situazione penale e si dichiari, dopo un procedimento giudiziale o amministrativo. Si devono seguire fondamentalmente le stesse fasi utilizzate per la imposizione della pena *ferendae sententiae* (cfr. 1341; si veda 7).

- L'atto giuridico di dichiarazione (sentenza o decreto) non impone la pena *latae sententiae*, che, come si è visto, sarà imposta con decreto, a seconda dei casi: ha solamente effetti dichiarativi. Tuttavia, il fatto che questa censura sia dichiarata o meno ha conseguenze giuridiche importanti, in quanto agli effetti (cfr. cc. 1331 § 2, 1332 § 3), alla obbligatorietà della pena (cfr. cc. 1335 e 1352 § 2) e alla sua remissione (cfr. cc. 1355-1357).

3.2.1.1 La scomunica. È la censura più grave. Il reo che incorre nella scomunica resta segnato da molte proibizioni relative agli aspetti fondamentali della piena comunione ecclesiastica: non può celebrare sacramenti, né ricevere sacramenti; non può partecipare attivamente alle celebrazioni di culto; non può ricoprire uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, né porre in essere atti di potestà di giurisdizione (cfr. c. 1331, §1).

- Se la scomunica è imposta o dichiarata (si veda 3.2.1), per sentenza o decreto penale, a questi effetti generali si aggiungono quelli previsti dal c. 1331 § 2, che non sono dati nei casi di scomunica *latae sententiae* non dichiarata.

3.2.1.1. *L'interdetto*. Nonostante questa censura non riguardi direttamente la comunione giuridica del reo con la Chiesa, né gli impedisce l'esercizio di altre funzioni, comporta le stesse proibizioni della scomunica (cfr. c. 1332, § 1) circa i sacramenti (celebrazione e ricezione), i sacramentali e gli atti di culto (con effetti uguali anche se è dichiarato: cfr. c. 1333 § 4), salvo che la legge o il precetto penale determinino in altro modo alcuni dei suoi effetti (cfr. c. 1332 § 2).

- Pare tecnicamente difficile imporre pene, anche quella dell'interdetto, con i requisiti del diritto canonico, a una persona giuridica (cfr. c. 115), poiché, in quanto soggetto collettivo o patrimoniale, propriamente non può delinquere, giacché, per esempio, sarà impossibile valutare unitariamente i necessari requisiti di imputabilità (si veda 2.3) e contumacia (si veda 3.2.1) etc. Fuori dall'ambito strettamente penale, ci sono altre azioni possibili nell'esercizio del dovere di vigilanza delle autorità competenti, sulla vita e sulle attività delle persone giuridiche: cfr. cc. 120, 305, 318, 320, 326, etc.

- Al contrario, le persone fisiche possono incorrere in una pena a causa delle attività correlate direttamente con le persone giuridiche (cfr. c. 1332 § 4), soprattutto per azioni delittuose portate avanti come membro dei suoi organi di governo o di rappresentanza. Tuttavia potrebbe essere delittuoso il fatto di iscriversi o di permanere in un'associazione determinata (eccetto l'ipotesi generale prevista dal c. 1374), per esempio, dopo che l'Ordinario competente avesse emesso un precetto legittimo per proibirlo per cause gravi.

3.2.1.3. *La sospensione*. Con questa censura si proibisce ad un chierico, totalmente o parzialmente [entro certi limiti (cfr. c. 1333 § 3), l'esercizio della potestà dell'Ordine, della potestà di giurisdizione (anche sotto la pena di invalidare gli atti, se la legge o il precetto così lo esprimono: cfr. c. 1333 § 2) o dei diritti e delle funzioni propri inerenti il suo ufficio (cfr. c. 1333 § 1) così come il percepimento di certi beni (cfr. c. 1333 § 4).

- La legge o il precetto possono determinare l'ambito della sospensione per delitti concreti, con riferimento al c. 1334.

- Solo la legge universale o particolare - non il precetto - può stabilire una pena di sospensione *latae sententiae* senza determinare la sua portata (entro i limiti previsti dal c. 1333). In questi casi si intenderà che gli effetti della sospensione sono tutti quelli indicati dal c. 1333 § 1 (cfr. c. 1334).

- Quando questa sospensione *latae sententiae* si stabilisce, al contrario, con precetto penale (cfr. c. 1334 § 1) si deve determinare sempre il suo ambito (potrebbe coprire tutto quanto previsto dal c.

1333 § 1, ma non può stabilirlo con una espressione generica, come la legge, ma deve determinarlo esplicitamente: cfr. c. 1334 § 2).

- Tuttavia, conviene che la sentenza o il decreto penale determinino la portata della sospensione *ferendae sententiae*, quando viene applicata (cfr. c. 1334 § 1).

3.2.2. *Pene espiatorie*. Consistono nella privazione di alcuni beni spirituali o temporali imposta legittimamente ad un fedele (in forma di obbligo, proibizione, privazione, inabilitazione, espulsione, etc.) sempre in maniera coerente con le finalità soprannaturali della Chiesa (cfr. c. 1312, § 2).

- Possono (cfr. c. 1338, § 1) afferire a beni – facoltà, diritti, potestà, abilità, etc. – che sono sotto la potestà dell'autorità che stabilisce la pena (vale a dire quella che l'ha prevista, che può non essere la medesima che la impone).

- A differenza delle censure, le pene espiatorie possono essere perpetue o imporsi per un tempo, determinato o indeterminato (cfr. c. 1336 § 1).

- Il CIC offre un elenco di possibili pene espiatorie, tra le altre che possono stabilirsi (cfr. c. 1312 § 2).

- Solo le proibizioni menzionate nel c. 1336 § 1, 3° possono essere *latae sententiae* (cfr. c. 1336 § 2), non così le altre pene espiatorie.

3.2.3. *La pena espiatoria di dimissione dallo stato chiericale*. La *dimissio e statu clericali* (cfr. c. 290, 2°) è sempre, per sua natura, una pena espiatoria perpetua. Come si è ricordato, non può essere istituita per legge particolare, né per precetto: il c. 1317 la riserva alla legge universale (nemmeno può essere scelta, nel momento dell'imposizione della pena, nei casi in cui la legge stabilisce una pena indeterminata per un delitto: si veda 3.1.2; 8.4.3).

- Il legislatore non stabilisce l'obbligo di imporre questa pena come prima e unica possibilità per nessuno dei delitti tipizzati nel CIC. Al contrario la costituisce sempre come estremo superiore di una scala che gradua in modo ascendente le azioni penali, permettendo di arrivare alle dimissioni nei casi più gravi. I canoni che raccolgono i casi previsti, utilizzano espressioni come “non esclusa dimissione statu clericali”, “puniri potest dimissione e statu clericale”, “in casibus gravioribus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri debet”, “aliae poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu clericale” (cfr. 1364 § 2, 1370 §1, 1394 § 1, 1395 §§ 1-3).

- Questo modo di legiferare, come risulta logico, data la natura della pena, esige tanta prudenza quanta forza nel momento di valutare le circostanze del caso concreto per imporla.

3.3. Rimedi penali e penitenze. Oltre alle sanzioni penali, il c. 1312 § 3 prevede l'uso di rimedi penali (ammonizione, riprensione), soprattutto per prevenire il delitto; e penitenze, per aggiungerle alla pena o per sostituirla in certi casi.

La decisione di applicare un rimedio penale o una penitenza deve essere adottata con decreto (cfr. c. 1342 §1).

3.3.1. I rimedi penali in generale. L'ammonizione (cfr. 1339 § 1) e la riprensione (cfr. 1339 § 2) sono di competenza dell'Ordinario, che può delegare anche altre persone per porle in essere.

- Tanto l'ammonizione che la riprensione, delle quali si tratta qui, unitamente agli altri mezzi della sollecitudine pastorale, sono atti formali che possono acquisire rilevanza giuridica in diverse ipotesi, per questo deve esserci sempre prova documentale di esse (cfr. 1339 § 3), senza doverle necessariamente renderle pubbliche. Il carattere formale distingue questi due rimedi penali da altri tipi di avvertenze e indicazioni che può dare l'Ordinario ai suoi fedeli, chierici o non, circa i loro comportamenti in qualunque materia, senza lasciare alcuna prova scritta di essi. Inoltre, i rimedi penali si riferiscono sempre a situazioni più o meno prossime al comportamento delittuoso.

- Il CIC non specifica il procedimento che bisogna seguire per soddisfare l'esigenza della formalità documentale di questi rimedi penali, per cui ci sono diverse possibilità.

- Per esempio, l'Ordinario, o la persona da lui designata, può citare l'interessato e leggergli in sua presenza il testo integrale dell'ammonizione e della riprensione. Una volta letto e acclarati gli estremi necessari, entrambi devono firmare indicando la data. Se si prevede che questo procedimento può presentare difficoltà (per esempio, perché l'interessato si rifiuta di firmare), o se si vuol fare oralmente, sarà necessario che agisca, in aggiunta all'Ordinario o alla persona designata per questo, qualche notaio per dare prova di ciò che è accaduto. Il documento dovrà essere conservato nell'archivio segreto della Curia (cfr. c. 489).

3.3.1.1. L'ammonizione. Questa è indicata, in primo luogo, come misura preventiva, nei casi in cui qualcuno si trovi in occasione prossima di delinquere (cfr. 1339 § 1).

- L'Ordinario deve valutare prudentemente (con criteri analoghi a quelli impiegati nella morale) se una condotta può essere qualificata come "occasione prossima al delinquere". Non è necessario, tuttavia, per questo compiere una speciale investigazione, perché qui non si tratta di una pena: basta la previsione prudente che una determinata condotta, se non si rettifica, potrebbe finire per sfociare in qualche delitto, per esempio, contro la fede o contro obblighi specifici di un ufficio. In effetti, l'efficacia preventiva di questo rimedio dipenderà dal fatto che sia usato in tempo, con diligenza, quando c'è

motivo fondato, senza rischiare che il delitto si consumi per paura di sbagliare o per uno sproporzionato desiderio di certezza.

- Il c. 1339, § 1 dispone che si può usare anche l'ammonizione in altri casi, nei quali, una volta conclusa l'investigazione previa di un possibile delitto (cfr. c. 1717; si veda 6), l'Ordinario, conformemente al c. 1718 § 1, 1°, ritiene che non si possa promuovere un processo o un procedimento amministrativo per l'imposizione della pena (per esempio perché prevede che non sarà possibile provare il delitto e che l'investigato sarà assolto), e nonostante ci sia il grave sospetto che l'investigato possa aver commesso un delitto. In questi casi l'ammonizione formale ha la funzione di far cessare la possibile condotta delittuosa o evitare che essa possa ripetersi.

3.3.1.2 La riprensione. Il c. 1339 § 2 prevede la riprensione o correzione per i casi in cui la condotta di alcuni sia motivo di scandalo o di grave perturbazione dell'ordine (pubblico).

- Posto che la correzione deve essere adeguata alle caratteristiche della persona e del fatto, quando si tratta di una condotta esterna che, senza essere delittuosa, causa scandalo, l'Ordinario dovrà valutare se è opportuno contrastarla dando un'adeguata pubblicità al provvedimento correttivo o anche al suo contenuto o ad alcuni dei suoi termini, oltre a lasciare le prove documentali del modo indicato (si veda 3.3.1).

- Nulla impedisce che si aggiungano - nel medesimo atto, però distinguendo, ambedue i rimedi penali, nel documento che li contiene - la correzione e l'ammonizione, posto che la stessa condotta di una persona può includere aspetti già passati che richiedono il primo e altri futuri o ignorati (la occasione prossima di delinquere se non si rettifica, o il sospetto prima descritto: vide 3.3.1.1) che rendono appropriata la seconda conforme al diritto.

3.3.2. Possibile uso del decreto penale come rimedio penale. Se l'ammonizione e le correzioni fatte a qualcuno, anche ripetutamente, sono state inefficaci e si prevede che continueranno ad esserlo, l'Ordinario potrà dare un precetto penale (si veda 2.4.2) nel quale dettagliatamente spieghi cosa l'interessato deve fare o evitare e stabilisca allo stesso tempo la pena in cui incorrerà nel caso di disobbedienza.

- Se alcune delle condotte che si devono evitare o correggere sono già tipizzate come delitto della legge, il precetto penale dovrà limitarsi a deliberare, ricordandone il disposto (determinando, se è il caso, la pena determinata prevista dalla legge). Invece, per altre condotte scandalose, o che possono costituire occasioni prossime di delinquere, etc., che però non sono state preventivamente tipizzate come delitti, potrà stabilire pene, sempre determinate (v. 3.1.2). Lo stesso precetto può riferirsi a diverse

condotte, ricordando per alcune le conseguenze penali già previste dal diritto e stabilendo per le altre le conseguenze penali che avverranno per l'interessato se non rispetta il precetto.

3.3.3. Le penitenze. In sintonia con il c. 1340 § 1, consistono nel compito di realizzare opere di carità, pietà o religione (per esempio una elemosina, un tempo di ritiro, una lettura determinata, alcune orazioni etc.).

- Possono imporsi nel foro esterno (vale a dire, al limite tanto del sacramento della Penitenza, come del foro interno sacramentale e degli stessi casi di esercizio non pubblico del potere di governo: cfr. c. 130) a meno che non lo siano per trasgressioni occulte (cfr. 1340 § 2), non pubbliche, né notorie.
- Per trasgressioni occulte possono imporsi solo penitenze nel foro interno (sacramentale o no), poiché in caso contrario si correrebbe il rischio di infamare l'interessato (questo non significa che gli atti da svolgere devono essere interni o occulti, solo che la imposizione della penitenza – cioè, la ragione per la quale il soggetto sta per eseguire questi atti - non si realizza con la pubblicità che si dà normalmente agli altri atti dell'autorità, secondo la natura di ciascuno).
- Le penitenze si possono aggiungere ai rimedi penali, conformemente al c. 1340 § 3.
- Si possono usare per sostituire una pena nei casi previsti dal diritto: quando, per le circostanze che concorrono e la inclinazione del delinquente, risulta già non necessaria, o sproporzionata (cfr. cc. 1343; 1344, 2°; 1348).
- In alcuni casi, si possono aggiungere ad una pena (cfr. c. 1312 § 3), per esempio per cercare di rinforzare la sua efficacia per procurare l'emendamento del delinquente, o anche per aggravarla quando, tenendo conto delle circostanze, la pena prevista dal diritto risulta in alcun modo insufficiente o meno efficace.
- Per ultimo, possono imporsi nel rimettere una censura (cfr. c.1358).

4. I PRINCIPALI DELITTI TIPIZZATI IN DIRITTO CANONICO

4.1. I beni protetti dalla legge penale. I delitti tipificati dal diritto canonico, fornendo al contempo le sanzioni per ciascuno di essi, sono raggruppati intorno a certi valori ecclesiali che la legislatore vuole per proteggere soprattutto perché sono di grande importanza per la esistenza e la missione della Chiesa. Specificamente, quelli che il CIC tipifica nei cc. 1364ss. si concentrano su tre aree in cui è espresso giuridicamente la comunione (cfr. c. 205) e in alcuni aspetti fondamentali della dignità umana e cristiana. Da parte sua, i cosiddetti *delicta graviora*, che includono i più gravi delitti commessi contro la fede e la morale o nella celebrazione dei sacramenti, sono riservati alla Congregazione per la Dottrina

della fede [CDF], sono tipizzati in parte sul CIC e in parte nel *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* [SST], a cui si rinvierà quando sarà opportuno.

- in questa guida semplicemente si enumerano, come un elenco, i reati principali, indicando quali sono riservati alla Santa Sede e in che modo, giacché ciò che si riserva è, a volte, la competenza per conoscere la sede giudiziaria o amministrativa e punire il crimine (o dichiararlo se è punito con una pena *latae sententiae*: v. 3.2.1); e gli altri, la competenza per rimettere o togliere la condanna già inflitta in conformità con la legge (“censure riservate”: cfr c 1354 §3).

- Per un discernimento dettagliato dei casi specifici - i *tipi* delittuosi, come si dirà, sono soggetti a una *stretta* interpretazione e non si può estenderli per analogia: v. 7.1 -, si fa riferimento ai commentari dei canoni corrispondenti e ai manuali citato nella breve bibliografia che si include alla fine di questa guida.

4.2. *Delitti tipizzati nel CIC e in SST.* Per strutturare minimamente l’elenco, verranno utilizzate le categorie con le quali il CIC raggruppa i delitti, aggiungendo in ciascun gruppo, se nel caso, i reati o le specificazioni aggiunti da SST.

4.2.1. *Delitti contro la religione e l’unità della Chiesa:*

- Apostasia, eresia e scisma (cfr. cc. 756 e 1364; SST, art. 2).

- *Communicatio in sacris* (cfr. cc. 844 e 1365.). La conoscenza del reato consistente nel concelebrare con ministri di comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica né riconoscono sacramentalità del sacerdozio è riservata alla CDF (cfr. SST, art. 3 § 1, 4°).

- Affidamento dei bambini per essere battezzati ed educati in una confessione non cattolica (cfr. c. 1366).

- Profanazione della specie consacrate, consistente nel gettarle deliberatamente e grave disprezzo o portarsele o mantenerle con un fine sacrilego (cfr. c. 1367). La conoscenza di questi reati è riservata al CDF (cfr. SST, art. 3 §, 1°). Il M.P. caratterizza il reato di consacrare una specie o ambedue al di fuori della Messa a scopo sacrilego (cfr. SST, art. 3 § 2). La dichiarazione e la remissione della corrispondente censura di scomunica *latae sententiae* sono riservate alla Sede Apostolica.

- Spergiurare davanti all’ autorità ecclesiastica (cfr. c. 1368).

- Fare uso di uno spettacolo, una riunione pubblica o un mezzo di comunicazione per bestemmiare, offendere gravemente il buon costume, ingiuriare la religione o la Chiesa o suscitare odio o disprezzo contro di loro (cfr. c.1369).

4.2.2. *Delitti contro l'autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa:*

- Attentato contro il Romano Pontefice. La remissione della censura di scomunica *latae sententiae* è riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1370 2).
- Attentato contro un Vescovo (cfr. c. 1370 § 2).
- Violenza fisica contro un chierico o contro un religioso o una religiosa, per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero (cfr. c. 1370 § 3).
- Insegnamento ostinato di una dottrina condannata dal Romano Pontefice o un Concilio ecumenico (cfr. c. 1371, 1°).
- Persistente rifiuto di una dottrina definitivamente proposta dal Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi sulla fede e sui costumi, senza ritrattare dopo essere stato ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario (cfr. c. 1371, 1°).
- Disobbedienza a un ordine o proibizione legittima della Sede Apostolica, dell'Ordinario o del Superiore, che persiste dopo essere stato ammonito il soggetto (cfr. c. 1371, 2°).
- Ricorso al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi contro un atto del Romano Pontefice (cfr. c. 1372).
- Suscitare pubblicamente l'avversione o l'odio dei sudditi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario a causa di un atto di potestà o di ministero o incitamento alla disobbedienza (cfr. c. 1373).
- Inscrizione in un'associazione che complotta contro la Chiesa (cfr. c. 1374).
- Promozione o direzione di un'associazione che complotta contro la Chiesa (cfr. c. 1374).
- Impedimento del libero esercizio del ministero, di un'elezione o della potestà ecclesiastica (cfr. c. 1375).
- Impedimento del legittimo uso dei beni ecclesiastici (cfr. c. 1375).
- Intimidazione di un elettore, dell'eletto o di chi esercitò una potestà o un ministero ecclesiastico (cfr. c. 1375).
- Profanazione di una cosa sacra, mobile o immobile (cfr. cc. 1171 e 1376).
- Alienazione di proprietà della Chiesa, senza la licenza richiesta da parte del diritto (cfr. cc. 1257, 1291 ss. e 1377).

4.2.3. *Usurpazione di funzioni ecclesiastiche e di delitti in suo esercizio:*

- L'attentato di celebrazione eucaristica senza essere sacerdote. La remissione di questo reato è riservata alla CDF (cfr. c. 1378 § 2, 1°; SST, art. 3 § 1, 3°).

- Simulazione della celebrazione eucaristica. La remissione di questo delitto è riservata alla CDF (cfr. c. 1379; SST, art. 3 § 1, 3°).
- Assoluzione del complice contro il sesto comandamento. La competenza di questo reato è riservata al CDF; la remissione della censura di scomunica *latae sententiae* è riservata alla Sede Apostolica (cfr. c.1378 § 1; SST, art. 4 § 1).
- Attentato di assoluzione sacramentale o semplicemente ascoltare una confessione sacramentale non potendolo farlo validamente. La remissione di questo reato è riservata alla CDF (cfr. c. 1378 § 2, 2 °; SST, art. 4 § 1, 2°).
- Simulazione dell'assoluzione sacramentale. La remissione di questa delitto è riservata alla CDF (cfr. c. 1379; SST, art. 4 § 1, 3°).
- Sollecitazione del confessore penitente durante la confessione o con occasione o con pretesto di essa per commettere un peccato contro il sesto comandamento (cfr. c. 1387). Se la sollecitazione è quello di commettere un peccato con il confessore, la conoscenza del reato è riservata alla CDF (cfr. SST, art. 4 §1, 4°).
- Violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale da parte del confessore (cfr. c. 1388 §1). La remissione di entrambi i reati è riservata alla CDF; la pena del primo è censura di scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (cfr. SST, art. 4 § 1, 5°).
- Violazione del segreto confessionale da parte dell'interprete, e da chi, in qualche modo, era a conoscenza dei peccati per mezzo della confessione (cfr. c. 1388 § 2).
- Registrare con qualsiasi mezzo tecnico o rivelare intenzionalmente con un mezzo di comunicazione le parole del confessore o del penitente, sia la confessione reale o finta, propria o di qualcun altro. La remissione di questo reato è riservata alla CDF (cfr. c. 1388; SST, art. 4 §2).
- Simulazione dell'amministrazione di un sacramento non altrimenti specificamente tipificata (cfr. c. 1379)
- Celebrazione o ricezione di un sacramento con simonia (cfr. c.1380).
- Usurpazione di un ufficio ecclesiastico o detenzione illegittima dell'ufficio in seguito a privazione o cessazione (cfr. c. 1381).
- Consacrazione Episcopale (attiva e passiva), senza mandato pontificio. La remissione della censura di scomunica *latae sententiae* in cui si incorre per questo reato è riservata alla Sede Apostolica (cfr. c. 1382).

- Ordinazione di un suddito di altri senza le lettere dimissorie legittime, e ricezione dell'Ordinazione in queste circostanze (cfr. cc. 1015 e 1383).
- Attentato di ordinazione di una donna. La competenza di questo reato è riservata alla CDF. E inoltre è riservata alla Sede Apostolica la remissione di censura di scomunica *latae sententiae* in cui incorrono coloro che la commettono (cfr. SST, art. 5).
- Esercizio illegittimo di una funzione sacerdotale o altro ministero sacro, in ogni modo non specificamente tipizzato (cfr. c. 1384).
- Profitti illegittimi con offerte di Messa (cfr. c. 1385).
- Corruzione di chi esercita una funzione nella Chiesa, con promesse o con donazioni, di fare o di omettere qualcosa di illegittimo (cfr. c. 1386).
- Accettare tangenti indicate nel punto anteriore (cfr. c. 1386).
- Abuso di potere o ufficio ecclesiastico (cfr. c. 1389 § 1).
- Realizzazione o omissione illegittima con danno altrui di un atto di potestà, funzione o ministero ecclesiastico per negligenza colpevole (cfr. c. 1389 § 2).

4.2.4. *Delitti di falso:*

- Falsa denuncia davanti alla autorità ecclesiastica di un confessore del delitto di sollecitazione in confessione (cfr. c. 1390 §1).
- Denuncia calunniosa di un fedele al superiore ecclesiastico per un delitto (cfr. c. 1390 § 2).
- Lesione del buon nome di qualcuno davanti al superiore ecclesiastico (cfr. 1390 § 2).
- Falsificazione di un documento ecclesiastico e alterazione, distruzione o occultamento di uno autentico (cfr. c. 1391, 2°).
 - Utilizzo nell'ambito ecclesiastico di un documento (ecclesiastico o no) falso o alterato (cfr. c. 1391, 2°).
 - Affermazione del falso in un documento pubblico o ecclesiastico (cfr. c. 1391, 3°).

4.2.5. *Delitti contro obblighi speciali:*

- Esercizio illegittimo nel commercio o in affari di chierici o religiosi (cfr. c. 1392).
- Violazione della pena legalmente imposta (cfr. c. 1393).
 - Attentato di matrimonio, anche solo civilmente, di un chierico o religioso con voti perpetui (cfr. cc.1087; 1088;1394).
 - Concubinato di un chierico, o permanenza con scandalo in un altro peccato contro il sesto comandamento esterno (cfr. c.1395 § 1).

- Qualsiasi altro peccato esterno contro il sesto comandamento – in ogni caso, con una persona maggiorenne - che un chierico commetta violenza o minacce o pubblicamente (cfr. c. 1395 §2).
- Peccato esterno contro il sesto comandamento da parte di un chierico con età inferiore ai 18 anni o con una persona normalmente abbia un uso insufficiente di ragione. La competenza di questo reato è riservata alla CDF (cfr. c. 1395 § 2; SST, art. 6 § 1, 1°, che modifica riguardo all'età del minore il c. 1395).
- Acquisizione, ritenzione o divulgazione in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento, da parte di un chierico, con fine libidinoso, di immagini pornografiche di età inferiore ai 14 anni. La competenza di questo reato è riservata alla CDF (cfr. SST, art. 6 § , 2°).
- Grave violazione della legge di residenza in cui qualcuno è obbligato per il suo ufficio ecclesiastico (cfr. c. 1396).

4.2.6. *Delitti contro la vita e la libertà dell'uomo:*

- Omicidio (cfr. c.1397).
- Rapimento o detenzione di qualcuno con violenza o inganno (cfr. c. 1397).
- Mutilazione o lesioni gravi (cfr. c.1397).
- Aborto consumato (cfr. cc. 1329 e 1398).

II. PROCEDURA

5. LA NOTIZIA DI UN POSSIBILE CRIMINE, inizio di un procedimento

5.1. *Notizia di un possibile delitto e la reazione dell'Ordinario.* Secondo il c. 1717 § 1, l'Ordinario deve reagire "sempre" *attivamente* quando ha notizia, almeno verosimile, di un possibile reato.

- Il concetto di “notizia” comprende le conoscenze acquisite attraverso qualsivoglia fonte: diretta (per propria conoscenza); o indiretto: denuncia, querela o informazioni di alcuni fedeli; informazioni a mezzo stampa; fama o *vox populi*, etc.
- L'obbligo non è limitato ai casi in cui sia stata data notizia di un crimine effettivo e certamente commesso, ma si riferisce a qualsiasi notizia di un *possibile* reato, di condotta che potrebbe essere delittuosa se la notizia corrisponde alla verità.
- La reazione attiva dell'Ordinario in questi casi consiste soprattutto nel valutare la *credibilità* della notizia per aprire *un'indagine preliminare* (v.6), se necessario. È imprudente e ingiusto – e perciò lo proibisce la legge canonica -, sia agire penalmente in risposta a qualsiasi notizia, in quanto inibirsi senza valutarla.

5.4. *Valutazione della credibilità della notizia.* Perché sorga il dovere di decretare che l'istruttoria è stata aperta (cfr. can. 1717 § 1; V. Annesso 1 e 3), non si richiede che l'Ordinario raggiunga la stessa *certezza* necessaria per imporre la pena (cfr. c. 1720, 3°). È sufficiente che la notizia presenti elementi che la rendono *plausibile*: per esempio, fatti possibili, fonti attendibili, racconti credibili, coincidenze di tempo e di luogo, congruenze con le notizie precedenti o indizi anteriori meno concreti, ecc.

- In pratica, l'Ordinario dovrebbe esaminare, almeno sommariamente, sempre che la notizia non sia chiaramente falsa o del tutto inverosimile (v. 5.4.1; Annesso 1 e 2) e si riferisca a fatti che, in realtà sono successi, costituirebbero un *delitto* (v. 2.1) o almeno potrebbero prudentemente considerarsi una "occasione prossima di commettere un delitto" (cfr. c. 1339 § 1).

5.3. *Il trattamento di una possibile denuncia anonima.* In questa fase di attuazione non si sta ancora cercando di avviare un procedimento penale (v.7), ma solo di decidere *se si deve indagare*. Pertanto, una notizia credibile procedente da una denuncia *anonima* potrebbe offrire una base sufficiente per porre in essere una investigazione cauta e prudente.

- Tuttavia, se si decidesse, quindi, di avviare questa azione propriamente penale, essa decisione (e, logicamente, quella di imporre la pena, se del caso) non potrebbe basarsi solo nella denuncia anonima, ma avrebbe bisogno di sostenersi su dati e prove sufficienti, ottenuti nell'investigazione.

5.4. *Casi in cui la investigazione è superflua.* L'Ordinario può astenersi legittimamente dall'investigazione quando "sembra del tutto superflua" (c. 1717 § 1). Questo può accadere, soprattutto, nei casi sottoelencati.

5.4.1. *Notizia improbabile o certamente falsa.* Quando la notizia è chiaramente non plausibile o all'Ordinaria gli consta con certezza (da dati oggettivi che conosce certamente, non solo in base alla sua opinione soggettiva) che non hanno commesso il crimine di cui giunge notizia.

- In questo caso, l'Ordinario non deve semplicemente fermarsi, ma deve *prendere formalmente la decisione di non a indagare* (v. Annesso 1 e 2). Per questo conviene che emetta un decreto singolare (cfr. cc. 48 ss) formalizzi questa decisione, esprima le proprie ragioni (non basta dire che la notizia è inverosimile o falsa; deve spiegare, almeno sinteticamente, perché fa questa valutazione: cfr. c. 51) e archivi le prestazioni relative a quella notizia di un possibile delitto. Il decreto sarà depositato con la sua cartella nell'archivio segreto (cfr. c. 1719).

- Questa procedura è adeguata, non è solo perché il c. 1717 § 1 dice letteralmente: "decernat" (cioè "decreti"), ma anche perché, in tal modo, ci sia prova documentale che la investigazione non sia stata omessa per negligenza o lassismo dalla autorità ecclesiastica, ma in virtù di una

decisione esplicita e motivata, adottata dopo aver valutato con coscienza e secondo la legge la notizia di un possibile reato.

- Inoltre, in tali casi, l'autorità dovrà anche valutare la necessità o l'opportunità di rettificare, con più o meno pubblicità a seconda delle circostanze, le notizie erronee o caluniose che potrebbero danneggiare la reputazione delle persone colpite o gettare sospetti sull'atteggiamento della Chiesa in merito a presunti comportamenti criminali (ad esempio, parlando personalmente con la persona che ha fatto la segnalazione falsamente o erroneamente; pubblicando una nota o una dichiarazione, se la notizia è stata segnalata pubblicamente; facendo leggere una nota nella Messa domenicale nella parrocchia dove si è sentita quella voce, ecc.).

5.4.2. *Esistenza di prove sufficienti per procedere immediatamente.* Risulterà anche superfluo l'investigazione quando l'Ordinario, dopo aver ricevuto la notizia del crimine, trovi che vi siano prove sufficienti per avviare, senza necessità di ulteriori investigazioni preventive, un procedimento o un processo penale (in nessun caso si potrebbe imporre direttamente e immediatamente la pena in questo momento).

- In questo caso, si darà un decreto singolare (v. Annesso 5), che deve esprimere due decisioni diverse: in primo luogo, quella di omettere la investigazione previa, esprimendone i motivi per cui si è ritenuta superflua farla (cfr. cc. 48, 51, 1717 § 1); e, in secondo luogo, come dispone il c. 1718, quella di avviare immediatamente un procedimento amministrativo o un processo penale per la imposizione (o dichiarazione: 3.2.1) della pena (v. 7).

6. LA INVESTIGAZIONE PREVIA

6.1. *Inizio dell'investigazione per mezzo di decreto.* Se l'Ordinario crede attendibile la notizia del possibile crimine e decide di aprire l'investigazione previa, deve ufficializzare questa decisione con un decreto singolare (cfr. cc. 48 e seguenti, 1719; V. Annesso 3).

- Questo decreto comprenderà, se del caso, la nomina di investigatore a cui si affidano questi procedimenti, se non effettuata personalmente l'Ordinario (v.6.3), i termini esatti del mandato che si concede (cfr., in ogni caso, c. 138) e le misure provvisorie legittime (v. 6.2) che sembrano prudenti e discreti, se si considera opportuno adottare mentre si investiga.

6.2. *Eventuali misure provvisorie durante l'inchiesta.* Il c. 1722 prevede la possibilità di adottare *misure cautelari*, con le condizioni che lì si stabiliscono, solo contro *colui che è formalmente accusato*, e quindi solo quando si è già deciso di *avviare il processo* (o il procedimento amministrativo) per imporre o dichiarare la pena. Non autorizza, tuttavia, l'adozione, a norma dello stesso, di queste misure

contro l'*indagato* mentre dura l'investigazione, che in ogni caso deve sempre tenere a mente le disposizioni del c. 1717 § 2). Solo per i delitti riservati alla CDF (v.6.9), l'art. 19 del m. p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* permette di adottare le misure del c. 1722 già all'apertura della investigazione previa.

- Tuttavia, se le circostanze lo richiedono (ad esempio perché *a priori* la notizia sembra plausibile ed è un comportamento particolarmente grave, o perché si stima che si potrebbe generare preoccupazione tra i fedeli - ad esempio perché hanno denunciato davanti all'autorità e non si vede accadere nulla, o anche a causa della investigazione stessa, che può infamare l'investigato -; o se v'è un rischio di recidiva, o di perdita o di distruzione di possibili prove, ecc.), nulla impedisce l'Ordinario (senza necessità di pubblicare la sua decisione con l'avvio del investigazione previa, che normalmente non sarebbe pubblica) prenda con discrezione alcune misure che non siano ordini o divieti del c. 1722 né si basano su questo, ma sono in ogni caso tra le sue facoltà ordinarie: ad esempio, un precetto singolare (cfr. cc. 49, 58 § 2.) notificato esclusivamente all'interessato (cfr. cc. 53-56); un sostituzione temporanea dell'investigato nella sua consueta destinazione con un'altra persona, incaricandola o meno di una funzione diversa in un altro luogo adeguato per salvaguardare la sua reputazione durante la investigazione; ecc.
- La durata di queste misure sarà come massimo il tempo strettamente necessario per l'investigazione. Al termine, se si decide di archiviare il procedimento, le misure cesseranno. Se, invece, si è deciso di procedere penalmente, dovranno rinnovarsi (se considerati sufficienti) o sostituirsi con qualcuna di quelle dei c. 1722, nel decreto che comanda di avviare il processo o procedura (*vide* 6.6) o in altro separato, come appropriato in considerazione delle circostanze.

6.3. *Chi dovrebbe indagare.* A volte, sarà fattibile e prudente effettuare l'investigazione personalmente lo stesso Ordinario (cfr. c. 134 § 1). Altre volte, sarà preferibile che si affidi l'investigazione a "una persona idonea" (c. 1717 § 1).

- La norma non specifica che i requisiti di ammissibilità devono soddisfare l'investigazione. In generale, è necessario essere una persona discreta prudente e, se possibile, con esperienza. Dal momento che il can. 1717§ 3 equipara questa figura, per certi effetti, a quella dell'uditore, possono risultare orientativi i requisiti che il c. 1428 § 2 richiede per esso.
- Date le circostanze del caso, occorrerà che sussistano altre qualità: ad esempio, che l'investigatore non abbia un rapporto personale con i fatti o con i soggetti investigati; che la sua azione non produrrà stranezze né possa dar luogo a speculazioni che danneggino la reputazione delle persone sotto indagine (cfr. can. 1717 § 2); che abbia la qualifica necessaria per valutare

un aspetto tecnico del questione (per es. economico o finanziaria); ecc. Se si tratta di indagare il comportamento di un sacerdote, che sarebbe d'aiuto se il ricercatore fosse anch'esso sacerdote, come previsto dalla legge in questi casi per il notaio (cfr. c. 483 §2).

- Va notato, inoltre, che se l'indagine è condotta dal Vicario giudiziale o da un altro giudice, rimarrebbero inquinati per agire come giudici nei processi penali, se si decide di realizzarlo per via giudiziale (cfr. can. 1717 § 3), e dovrebbero inibirsi o potrebbe essere recusati.

6.4. Oggetto dell'inchiesta. Il compito del ricercatore, secondo c. 1717 § 1, si riferisce a due aspetti:

- *Aspetto oggettivo:* Si deve indagare, prima di tutto, "il fatto e le circostanze" per verificare se si è commesso o si sta commettendo, in effetti, una condotta oggettivamente delittuosa; e di specificare nei limiti possibili i dati sui soggetti coinvolti, i fatti e le circostanze (personali, di tempo e di luogo, etc.).

- *Aspetto soggettivo:* In aggiunta, si deve indagare la "imputabilità" (v. 2.3) dei fatti alla persona o alle persone sotto indagine (v. 2.3.7; 8.2), dal momento che, come si è indicato, non sempre la materialità dei fatti oggettivamente illeciti o censurabili porta con sé responsabilità criminale.

6.5. Modalità di indagare. L'Ordinario deve indirizzare in ogni momento l'indagine, che deve essere effettuata con cautela e discrezione (cfr. can 1717 § 1); e avendo cura di evitare che, a causa delle misure adottate e del modo di agire – per azione o omissione -, si metta in pericolo la reputazione di *qualcuno* (cfr. c. 1717 § 2), in particolare colui che è sotto inchiesta, ma anche altre persone inclusa la Chiesa.

- Se l'Ordinario non indaga personalmente (v. 6.3), la persona designata per questa funzione ha gli stessi poteri e doveri che la legge assegna *auditor* previsto per il processo giudiziale nel c. 1428 (cfr. c. 1717 § 3): gli compete pertanto unicamente raccogliere gli elementi che sono utili ai fini della indagine e metterli a disposizione dell'Ordinario, agendo secondo il suo mandato. Può anche, quando sorgano dubbi nell'esercizio delle sue mansioni, decidere provvisoriamente – fin tanto che l'Ordinario provveda – quali elementi raccogliere e in che modo.

- Uno degli aspetti che devono prendere le decisioni è se informare l'indagato delle indagini e delle motivazioni, o in che misura farlo. Può servire d'orientamento ciò che indica la *Circolare* che la CDF nel 2011 indirizzò alle Conferenze Episcopali sulle *Linee Guida* per il trattamento dei reati riservati alla Congregazione: "La prudenza del vescovo o del Superiore maggiore determinerà quale sarà l'informazione che si può comunicare all'accusato durante l'indagine previa". I motivi da considerare devono essere, ad esempio, la convenienza di non turbare, non inutilmente, l'indagato; la necessità di

informazioni solo lui può dare per l'investigazione; il timore che possa distruggere le prove o impedire l'investigazione, etc.

- Si deve andar formando l'espedito delle varie azioni (interviste, ispezioni, visite, ecc.) condotto durante l'inchiesta con l'intervento dei notai (cfr., se occorre, c. 483 § 2), in modo che tutto sia ben documentato (cfr. c. 1719).

6.6. *Conclusioni delle indagini per decreto.* Quando l'Ordinario considera che le informazioni ottenute durante l'investigazione (o dopo aver deciso di ometterla, in quanto superflua: v. 5.4.2) risultino sufficienti per prendere una decisione (attualmente solo se aprire o no il processo o la procedura penale), deve emettere un nuovo decreto singolare con il quale si conclude l'indagine (cfr. c. 1718 § 1; v. Annesso 4).

- Si può considerare che sono "sufficienti" gli elementi raccolti se bastano per fondare la decisione contenuta nel presente decreto di conclusione e se può prevedere prudentemente che qualora continuasse per qualche tempo l'investigazione o fossero effettuate nuove indagini aggiuntive, non apparirebbero come dati che potrebbe portare a cambiare ciò che è stato deciso.

- In ogni caso, il decreto deve essere revocato o modificato da un altro se, in effetti, nuovi elementi che facciano vedere all'Ordinario che deve cambiare la sua decisione (cfr. c. 1718 § 2).

- Prima di dare il decreto, se lo ritiene opportuno (cfr. c. 1718 § 3), l'Ordinario può consultarsi con due giudici o due esperti di diritto (questi giudici, non agiscono qui come tali, ma come *esperti*, ma rimarranno coinvolti per agire propriamente come giudici sullo stesso argomento: v. 6.3; la logica sottostante è la stessa del c. 1447).

- Nel decreto, sulla base delle informazioni e delle prove raccolte, occorre stabilire se procedere penalmente o meno e, in caso affermativo, con quale percorso. Concretamente:

1) Se è *possibile* avviare la procedura per imporre una sanzione (cfr. c. 1718 § 1, 1°), perché la ricerca ha dato elementi in linea di principio sufficienti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo (v. 6.4) per sostenere e provare (cfr. c. 1526) l'accusa.

2) Se, supposto che *sia possibile, conviene* farlo secondo il dettato del canone 1341. Questa norma chiede all'Ordinario che abbia cura di avviare il procedimento penale solo quando veda (v. 6.8) che altri mezzi di sollecitudine pastorale non sono sufficienti per ristabilire la giustizia, ottenere l'emendamento del reo e riparare lo scandalo (cfr. c. 1718 § 1, 2°).

- Tale valutazione non deve essere fatta con leggerezza, perché una ingiustificata inibizione potrebbe supporre un crimine conforme al c. 1389 (vedi anche: Papa Francesco, m. p. *Come una madre amorevole*, 4-VI-2016).
- Naturalmente, nel valutare se altri rimedi sono sufficienti o no invece di un procedimento penale, si dovrà tener conto della natura e della gravità del reato e dello scandalo; e le possibili norme speciali applicabili nel caso.
- Per es., se la competenza appartiene alla Santa Sede (perché è un delitto riservato), l'Ordinario inferiore non potrà archiviare il caso e non rimetterlo all'autorità competente, ritenendo che "non conviene" procedere sulla base dei cann. 1718 § 1, 2° e 1341 (v. 6.9).

3) Se si procederà, nel caso, per via giudiziaria o - con giuste cause e a condizione che il diritto non lo proibisca (cfr. c. 1342) - estragiudizialmente, cioè "per via amministrativa" (cfr. c. 1718 § 1, 3°). Questa guida si limita ad illustrare semplicemente come procedere in questa seconda possibilità. Quando si opta per la via giudiziaria, quella cioè ciò che la legge favorisce per le superiori garanzie offerte all'imputato di un delitto, vanno seguite le disposizioni dei cc. 1721 e seguenti).

4) Se l'Ordinario decide di non agire penalmente, perché dalla ricerca risulta chiaramente l'innocenza dell'indagato, o perché non si hanno ottenuto prove sufficienti per avviare un processo, il decreto deve concludere ordinando che si archivi l'espedito.

- Il c. 1719 ordina che siano depositati nell'archivio segreto della curia (cfr. c. 489) gli atti delle indagini e i decreti dell'Ordinario, con cui fu iniziata e terminata la causa. Entrambi devono essere decreti debitamente motivati (cfr. c. 51). Si devono archiviare anche nella stessa cartella tutti i documenti precedenti la ricerca (cioè, ciò che riguarda la notizia verosimile del delitto che la motivò).

6.7. *La questione dei danni.* Il comportamento criminale, spesso (a seconda della loro natura), oltre alle conseguenze penali, può anche far sorgere l'obbligo di riparare o risarcire i danni causati dall'attività dell'accusato (cfr. c. 128) a pregiudicati concreti, persone fisiche o giuridiche, anche se l'imputato risulti prosciolto nell'aspetto penale (cfr. cc. 1729-1731, in cui è regolata l'azione giudiziale per il risarcimento dei danni, risarcibili nello stesso procedimento penale).

- Ciò che è interessante per notare ora, a questo proposito, è che il c. 1718 § 4 permette all'Ordinario (non al giudice) che, dopo l'inchiesta previa e *prima di* emettere il decreto che decide o meno di procedere e con quale percorso (v. 6.6), consideri se conviene il consenso delle

parti, affinché lo stesso o anche l'investigatore che ha agito, risolvano equamente la questione dei danni, in modo da evitare inutili giudizi. In questi casi, occorre:

- Che non si tratti di una decisione giudiziaria, in cui il giudice o il tribunale, applicando le disposizioni del diritto, imponga una sentenza che imponga alle parti la risoluzione in virtù del potere di giudicare.
- Che, così come prevede il diritto, non si tratta neanche di una decisione amministrativa, imposta in virtù della potestà esecutiva.
- Si tratta di un intervento dell'autorità per risolvere la questione equamente, contando sul consenso delle parti.
- Il consenso delle parti è pertanto necessario: in primo luogo, per autorizzare che l'Ordinario o l'investigatore intervengano secondo il c. 1718 § 4; e anche per dare attuazione alla soluzione che si raggiunge: le parti devono raggiungere e documentare un *impegno* (in linea con il disposto dei cann. 1713-1716) di attenersi a tale riguardo alla decisione raggiunta, altrimenti potranno sempre esercitare l'azione ordinaria di risarcimento (cc. 1729-1731), rendendo inutile il tentativo di soluzione extragiudiziale.
- Che l'Ordinario, in virtù del c. 1718 § 4 può (e deve) proporre alle parti questo tipo di azione sempre che lo ritengano opportuno, con criteri simili a quelli del c. 1446).
- Che si debba assicurare che il soluzione extragiudiziale della causa dei danni si faccia registrare in un documento che la legge civile del luogo riconosca validità (cfr. can. 1718 § 4): un certificato firmato dalle parti; un accordo firmato tra le parti; ecc.

6.8. *Istruttoria previa e rimedi penali.* L'indagine previa, come detto, si può concludere con decisione di non iniziare le azioni per imporre una pena.

- A volte, come conseguenza di una indagine fatta secondo il diritto, l'Ordinario può decidere (sempre con decreto: cfr. can. 1342 § 1) applicare altre misure pastorali: i rimedi penali e le penitenze, già trattati (v. 3.3; Annesso, 4.2 e 4.3). Può capitare, infatti, che dall'investigazione risulti l'innocenza, ma convenga riprenderlo a causa di imprudenze, disordini o errori, non delittuose (almeno non ancora, o non chiaramente), nel suo comportamento (cfr. c. 1339 §§ 1-2).

- È anche possibile che dall'indagine risultino indizi non sufficienti per avviare il processo o il procedimento amministrativo, però che aggravino i sospetti di aver commesso un delitto, sebbene non si possa dimostrare (cfr. c. 1718 § 1).

- E può anche accadere che sorgono dall'indagine che emergano elementi gravi e sufficienti che consentano di avviare un procedimento penale, ma prima di dare il decreto di conclusione dell'indagine (cfr. c. 1718), l'Ordinario, in conformità con le disposizioni del c. 1341, decida di verificare se il correzione fraterna evangelica, o un avvertimento di altro tipo, o un rimedio penale propriamente detto (riprovazione o ammonizione formale) sono sufficienti perché il soggetto rettifichi, a condizione che non v'è nessuno scandalo o altre ripercussioni. In questo caso, i mezzi che sono stati messi in atto - e il suo esito - constateranno nella cartella dell'investigazione previa e nella motivazione del decreto in cui si decida di avviare o no il processo o il procedimento penale.

- In alcuni casi, in base alla sua prudenza, l'Ordinario può aggiungere una penitenza alla riprovazione o ammonizione formale (c. 1340 § 3).

- Può succedere, infine, che il tipo di reato in questione sia punibile con una censura. In tal caso l'ammonizione previa, come indicato (v. 3.2.1), è un prerequisito per la valida imposizione della censura (c. 1347 § 1). L'ammonizione previa è anche necessaria per poter applicare alcune pene espiatorie per taluni reati (cfr., per es., c. 1371 § 1, ecc.).

6.9. *Norme speciali per i casi di delitti riservati alla CDF.* Quando il possibile delitto, di cui si ha notizia, è uno di quei *graviora delicta* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura è disciplinata dalle disposizioni di SSL, che sono chiare.

- Le norme procedurali riguardanti specificamente il reato di abuso sessuale di minori di 18 anni da parte di un chierico sono state successivamente sintetizzate nella *Circolare* del CDF, del 3 maggio 2011, sulla attuazione delle *Linee guida* per gli Ordinari in questi casi. La consultazione diretta di questi documenti potrà fornire il migliore modello di attuazione.

- Il quadro operativo per le fasi iniziali del procedimento sui casi di abusi sui minori nella procedura generale finora è la seguente:

- Continua ad essere necessaria la investigazione previa, responsabilità dell'Ordinario (SST, art. 16). Se il caso viene portato direttamente alla CDF (ad esempio, per una denuncia), senza che si sia fatta l'investigazione, la propria Congregazione può realizzare eseguire le azioni che in origine spettavano all'Ordinario (SST, art. 17).
- L'indagine viene eseguita come discusso nei paragrafi 6-6.5. La *Circolare* del 2011 stabilisce espressamente che “a meno che non ci siano gravi motivi in contrario, già dalla fase della investigazione previa, il chierico accusato deve essere informato delle accuse, dandogli la

possibilità di rispondere ad esse” (questo non è ancora l'*accusa formale*, che avrà luogo, se del caso, dopo aver concluso l'investigazione e iniziato la procedura: v. 7.4.2.1).

- La *Circolare* fornisce anche altre informazioni importanti su questa fase del procedimento. Specificamente, rispetto alla collaborazione con le autorità civili, poiché tali comportamenti sono entrambi crimini civili e canonici, si dice che “è importante cooperare nel campo delle rispettive competenze. In particolare, senza pregiudicare il foro interno o sacramentale, a condizione che le prescrizioni del diritto civile in riferimento a rimettere i delitti alle autorità legittime”. Pertanto, le Conferenze Episcopali, nelle *Linee Guida* che rielaborano nel loro ambito, “devono tener conto della legislazione dello Stato in cui la Conferenza episcopale vive, in particolare riguardo all'eventuale obbligo a dare comunicazione alle autorità civili”. Così pure, in questi casi - senza escludere gli altri nel delitto canonico è delitto anche nella legislazione dello Stato -, l'Ordinario deve assicurarsi che conosca e segua le disposizioni della Conferenza Episcopale della sua giurisdizione.

- Il decreto di conclusione (6.6), come nei casi ordinari, deve prima di tutto valutare l'investigazione eseguita, che sarà il fondamento della decisione adottata. In particolare, è necessario esprimere una di queste alternative:

1) Che dall'investigazione risulta che non v'è alcun fondamento per procedere penalmente. In tal caso, la decisione che dovrebbe contenere il decreto è quello di chiudere il procedimento (cfr. SST, art. 16; v. 6.6,4).

- La causa può essere, ad esempio, che gli elementi raccolti dimostrano che la notizia del possibile reato è chiaramente falsa; o dopo una approfondita, rigorosa e completa investigazione, non si è trovata alcuna che permetta di comprovare la sua veridicità.

2) che, al contrario, v'è ragione per procedere (c. 1718 § 1, 1°). In questo caso la decisione del decreto sarà quella di rimettere il procedimento attuato dalla CDF.

- La differenza rispetto ai casi non riservati è che qui l'Ordinario non prende le decisioni di cui al can. 1718 § 1, 2°-3° (se convenga procedere e per quale strada: v. 6.6,2-3). Solo deve inviare la documentazione necessaria (si può ottenere dalla CDF un formulario per inoltrare il caso, che indica tutto il necessario), unitamente alla relazione dell'Ordinario, e seguire le istruzioni che darà la Congregazione dal ricevimento della notifica.

7. MODO DI PROCEDERE PER IMPORRE O DICHIARARE LE PENE

7.1. *Chiarimenti preliminari.* Quando un fedele assume una condotta che potrebbe essere delittuosa (v. 5), la prima questione necessaria è di determinare di che delitto si tratta concretamente, e che legge o precetto penale la tipifica (v. 2.4).

- Questo deve essere chiaro già nell'investigazione previa (v. 6): con ogni precisione fin dall'inizio, o almeno in modo sufficiente perché la decisione di procedere penalmente non sia temeraria, anche se deve finire di precisare la qualificazione del comportamento considerato delittuoso nel corso del processo giudiziale o procedimento amministrativo che si apre per imporre la sanzione. In ogni caso, l'accusa (cfr. can. 1720 § 1, 1°; v. 7.4.2.1), se continua ad esserci, deve essere chiara e concreta.

- Come già indicato, se la condotta del reo, sebbene risulti seriamente disordinata o addirittura dannosa, non è tipizzata come un reato, non può essere legittimamente imposta una pena (solo sarebbe possibile intervenire penalmente nel caso eccezionale di cui al 7.2).

- A questo proposito, si segnala che sia la legge penale e il precetto penale sono soggetti a *stretta* interpretazione (cfr. cann. 18 e 36), per cui il comportamento che è analizzato in ogni caso deve soddisfare rigorosamente, non in modo approssimativo o analogico, i requisiti previsti dalla legge.

- Inoltre, si dovrebbe anche essere notato che la legge penale non può essere *retroattiva* (vale a dire, non può includere un'eccezione di quelle previste nell'ultimo inciso del c. 9), per il quale solamente riguarda i comportamenti che si verificano dopo la sua promulgazione. Di conseguenza, se una persona ha fatto qualcosa di riprovevole, ma che al momento non è un delitto, e successivamente fosse approvata una legge che considera tale comportamento come un reato e prevedesse una pena corrispondente al caso, la legge non avrebbe alcun effetto per gli eventi passati. Si applicherebbe, al contrario, la legge più favorevole per l'imputato (sia pure posteriore), in base al principio del c. 1313 §1.

- Si ricordi, infine, che tutti i reati devono consistere in condotte esterne (v. 2.2), e a volte non solo esterne, ma anche con un impatto effettivo sulla comunità (vedi, ad esempio, c. 1330).

7.2. *Il caso eccezionale del c. 1399.* Il c. 1399 regola un'ipotesi eccezionale, per evitare che, per difetto o difficoltà di previsione del diritto nel definire i reati, l'autorità ecclesiastica verrebbe ridotta all'impotenza in alcuni casi in cui è realmente necessario agire penalmente per proteggere il bene della Chiesa.

- In particolare si prevede che, se avviene una violazione della legge divina o ecclesiastica non tipificata dal CIC o da altra legge (universale o particolare), l'Ordinario (non esplicitamente lo

dice il canone, ma il giudice non avrebbe alcun potere per quest'azione) può punire *soltanto* con una giusta pena quando queste condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:

- che ci sia stata infrazione esterna di una legge divina o canonica non penale;
- che questa infrazione sia particolarmente grave;
- che urga la necessità di riparare il danno e lo scandalo.

- Il primo requisito presuppone che il diritto canonico non tipizza come delitto, né pretende di farlo, ogni violazione teoricamente concepibile del diritto divino e, logicamente, neanche di diritto ecclesiastico. Così, è possibile che qualche volta si dia una condotta che nel momento di promulgare la legge non si considerò necessario configurare come reato (per la sua scarsa frequenza, per la bassa rilevanza comunitaria, o per altri motivi).

- Con questo presupposto, il c. 1399 consente di agire a norma dello stesso solamente in casi di particolare gravità. In caso contrario, produrrebbe una mancanza non giustificabile della certezza del diritto nella comunità ecclesiale. Nel valutare se una particolare infrazione giustifica una tale azione, devono essere considerati i criteri generali che giustificerebbero un'azione penale ordinaria (v. 1), ma ulteriormente rafforzata dalla natura del tutto eccezionale di questa possibilità di agire (che cade tecnicamente sotto la regola del diritto "restringenda odiosa").

- In terzo luogo, il canone richiede che, oltre a trattare veramente di una particolarmente grave infrazione, sia urgente prevenire (o nel caso interrompere) o riparare scandali o danni dovuti al comportamento in questione.

- È da notare che, in questi casi eccezionali, ciò che autorizza il canone 1399 non è imporre una sanzione direttamente senza seguire alcuna procedura, ma *agire penalmente*, - con gli elementi essenziali e le garanzie di qualsiasi azione penale - in un'ipotesi che in precedenza non era tipizzata come delitto.

- In pratica, - se non che si tratta di un comportamento consistente in un unico atto, già fatto e non reiterabile: per esempio, consumazione dell'oggetto - può normalmente risolversi adeguatamente l'urgenza di riparare lo scandalo dando previamente un precetto penale (v. 2.4.2). Si tratta di comandare o espressamente vietare ad un soggetto un comportamento, fissando un periodo (che può essere anche breve dal momento della notificazione: ad esempio, "dal ricevere la comunicazione di questa disposizione", o "il giorno dopo") e stabilendo una pena (anche *latae sententiae*) adeguata alla gravità della condotta, nel caso di inadempienza.

- Infatti, il semplice fatto che l'autorità intervenga in tal modo (dando la sua attuazione adeguata alla natura della infrazione), potrebbe essere normalmente sufficiente come prima misura (non necessariamente unica o ultima) per contrastare lo scandalo.

7.3. *La decisione di continuare il processo giudiziale.* In casi normali, quando l'investigazione condotta ha confermato la notizia del delitto che condusse ad avviarla (v 5.1), l'Ordinario, esprimendo la sua decisione di procedere, deve determinare, nello stesso decreto che pone fine all'indagine (v. 6.6), se continuerà con il procedimento giudiziario o il procedimento amministrativo per imporre la pena (non è una questione indifferente, né può essere risolto in maniera implicita o tacita: v. 7.4).

- Il processo giudiziale di cui al c. 1342 è il *processo penale* specificamente regolato nei cc. 1717 ss. Il missione dell'Ordinario in questo caso è di fornire i verbali dei lavori (dalla notizia del delitto fino al decreto di conclusione dell'investigazione previa) al promotore di giustizia, perché egli eserciti la sua funzione davanti al tribunale, preparando e presentando la lettera di accusa che inizierà il processo (cfr. cc. 1721 ss.). Da quel momento termina l'azione amministrativa dell'Ordinario e inizia l'azione giudiziale autonoma del tribunale.

7.4. *La decisione di seguire la via amministrativa.* Per quanto riguarda il procedimento amministrativo per l'imposizione di sanzioni, va notato che il diritto canonico:

- Prevede che la legge possa vietare questa procedura in alcuni casi (cfr. c.1718 §1, 3°).
- Richiede, per scegliere legittimamente di seguirlo, che una *giusta causa* si opponga (non è necessario che lo *impedisca* assolutamente) all'opzione del processo giudiziale (cfr. c. 1342 §1). Può essere giusta causa, ad esempio, la mancanza di giudici o di tribunale, così come altre circostanze che incidono chiaramente sull'aspetto procedurale della azione penale e non possono essere classificati come "ingiusta causa".
- Propone che l'Ordinario prenda questa decisione dopo aver effettuato la consultazione prevista dal c. 1718 § 3, se lo ritiene opportuno.
- Esige che il procedimento penale amministrativo rispetti strettamente in ogni caso (cfr. c. 18) le regole che lo disciplinano, in particolare in tutto ciò che riguarda la garanzia del diritto di difesa e della giusta decisione (cfr. cc. 221 §3; 1720).

7.5. *Il procedimento del c. 1720 e i suoi riferimenti impliciti.* Il c. 1720 regola come procedere solo nelle sue fasi essenziali. Entro questi limiti, l'Ordinario, a seconda delle circostanze e tenendo sempre cura di garantire il diritto di difesa all'accusato (cfr. can. 1720, 1°; cfr. analogamente il c. 1620, 7° in relazione al c. 1342 § 3), è possibile determinare discrezionalmente le azioni concrete che compongono ogni procedura e le successive, così come i luoghi e i tempi.

- Tuttavia, è appropriato indicare che il CIC contiene norme molto più precise sul processo penale (cfr. cc. 1721 ss) e sugli elementi e le prestazioni fondamentali del processo in generale (cfr. c. 1728). 23). Anche se quei canoni sono non vincolanti in questi casi *in quanto alle norme di procedura* (cfr. can. 1342 § 3: altrimenti non avrebbe senso non per fare un processo giudiziale), così che costituiscono il punto di riferimento implicito per ottenere criteri su come procedere consentendo di agire correttamente nei vari aspetti che il c. 1720 non disciplina dettagliatamente (cfr. c. 19¹).

7.6 *Sviluppo possibile delle fasi del processo.* Ecco una possibile esplicazione del procedimento amministrativo per l'imposizione delle sanzioni previste dal c. 1720, con i principali riferimenti normativi che può essere utile presentare per applicarli correttamente, poiché ciascuno dei passaggi descritti può includere diverse fattispecie.

7.6.1. *Comunicazione della accusa al reo.* Quando l'Ordinario, nel decreto che chiude l'inchiesta previa (cfr. c. 1718), decide legittimamente di procedere per via extragiudiziale, il c. 1720 § 1, 1° prevede che deve, anzitutto, di informare le accuse al reo e le prove e dargli la possibilità di difendersi.

- Questo può essere fatto mediante notifica del decreto al reo (cfr. c. 54), ma tenendo presente che, per una questione penale, quasi sempre, deve essere notificata ai sensi del can.55. In effetti, la natura della materia consiglierà che normalmente l'Ordinario non si limiti a comunicare per iscritto per mantenere l'adeguata riservatezza.

- Occorre tener presente, inoltre, che redigere un'adeguata accusa formale con completa enumerazione delle prove essere ancora prematuro, perché la conoscenza dei fatti che si ha in questa fase del procedimento, sebbene sufficiente per procedere, potrebbe non superare al momento la categoria di indizio ragionevole; o presentare lacune o errori in alcuni aspetti. Inoltre, consegnarlo per iscritto al reo potrebbe rivelarsi dannoso per il procedimento per altri motivi, mettere a repentaglio la reputazione di altre persone, ecc.

- In breve, la fase iniziale della procedura può includere varie azioni, a seconda delle circostanze:

- *Citazione o convocazione del reo.* Può farsi in forma scritta, senza specificare in dettaglio la materia; o anche oralmente, se si tratta solo richiedere la sua presenza. In ogni caso, nel

¹ Il c. 19 vieta di applicare l'analogia nelle cause penali, ma propriamente per ciò che riguarda gli aspetti sostanziali del caso (ad esempio, prendere in considerazione in un tipo delittuoso certi comportamenti che l'autorità può essere considerata simili a quello tipificato, ma non menzionato espressamente dalla legge, etc.), non negli aspetti procedurali che facilitano procedere correttamente e favoriscono le garanzie del reo (non se pregiudicano o limitano i suoi diritti, in quanto in tal caso si applicherebbe il principio raccolto nel c. 18).

convocarlo si deve fissare chiaramente il giorno², l'ora e il luogo perché il reo possa comparire davanti all'Ordinaria. I cann. 1507-1512 potrebbero guidare su alcuni aspetti di questa citazione.

- *Nomina dell'avvocato.* In questioni di questa gravità e che richiede una certa complessità tecnica, è conveniente in linea di principio che l'accusato abbia l'aiuto di un avvocato, per evitare che risulti pregiudicato il diritto di difesa (cfr. c. 212 §3). In base alle circostanze, l'Ordinario, citando il reo, può indicargli l'opportunità di nominare un avvocato che lo accompagni già durante la comparizione in cui si comunica l'accusa. Si potrebbe anche proporre, durante tale udienza, una volta che ha informato l'accusa, il nome dell'avvocato³. E nei casi in cui sembri opportuno fare la notifica solo per iscritto, senza comparsa, sarebbe opportuno includere questo avvertenza nel testo. Possono fornire una guida in materia i cann. 1723 e 1481-1490.
- *Convocazione per la comunicazione.* Devono essere presenti l'Ordinario, il reo e almeno un notaio o due testimoni (che possono essere le stesse due persone che assistono l'Ordinario nel procedimento: cfr. cc. 1718 § 3; 1720, 2°)⁴. Prima di tutto, si deve notificare⁵ al reo il decreto di conclusione della investigazione previa e l'apertura del procedimento penale (cfr. c. 1718 §§ 1-2), se non è stato comunicato (come ipotizzato in queste pagine, per favorire la spiegazione). Dal momento che, in generale, sia l'accusa sia le ragioni e prove su cui si basa la decisione di iniziare il procedimento penale consistono in tale decreto solo sommariamente (cfr. c. 51), si potrà completare oralmente o per iscritto l'informazione nella misura in cui il reo ne abbia bisogno per garantire che gli si diano tutte le opportunità di difendersi adeguatamente contro tutte le imputazioni (cfr. c. 1720, 1°).
- *Possibile non comparizione del reo.* Se il reo non compare quando è stato convocato debitamente (cfr. c. 1720, 1°), l'Ordinario, dopo aver effettuato le necessarie verifiche (cfr. c. 1592), se considera che sarebbe superfluo reiterare la convocazione, deve fare risultare il tentativo infruttuoso di notificazione. Questo chiedere al notaio di verbalizzare la non comparizione e delle azioni eseguite; e dare un decreto per dichiarare assente il reo nel procedimento (cfr. c.

² Basterebbe lasciare l'intervallo di tempo minimo ritenuto necessario, in base alle circostanze: da un paio di ore dopo una chiamata telefonica, fino ad alcuni giorni, etc. Se del caso, il convocazione orale deve constare in un verbale, se v'è un testimone, o in un brevissimo documento firmato dall'Ordinario (tra l'altro, in caso di non comparizione).

³ In questo caso converrà che, nel comunicare l'accusa, il reo sia avvertito, se lo desidera, essere avvertito, può astenersi dal fare qualsiasi dichiarazione fino a che disponga di un avvocato.

⁴ Cfr. c. 55. Si deve prender atto della notificazione, per cui se il notaio non è presente, qualcuno dei presenti dovrà realizzare questa funzione.

⁵ Questo può essere fatto sia con la lettura del testo sia consegnandolo al reo, perché lo legga alla presenza dei partecipanti all'atto, o perché lo porti con sé se nulla è in contrario (cfr. cc. 55-56).

1724 §2). Poi, può continuare la procedura fino al decreto finale (cfr. c. 1720 § 2). Tuttavia, se il reo in seguito si presenta, con il procedimento ancora in corso, e intende esercitare il diritto di difesa, l'Ordinario lo ammetterà, cercando di evitare manovre puramente dilatorie. Può servire orientamento il c. 1592.

- *Misure precauzionali.* L'Ordinario (cfr. c. 1342 § 3), se considerata necessario per uno degli scopi specificati dal c. 1722, può prendere le misure cautelari previste per esso e senza le limitazioni che sono state segnalate per l'adozione delle misure cautelari durante la previa investigazione (v. 6.2). Queste misure possono consistere nel decreto di conclusione di investigazione (c. 1718), o in un altro decreto separato (che si può notificare al reo in quel momento o in un altro, secondo i cc. 54-56). Potrebbero anche comunicarsi oralmente al reo nella stessa convocazione, in modo che vengono accolte a verbale.
- *Fissazione della prossima udienza.* Una volta comunicati tutti gli aspetti necessari o convenienti all'accusato, l'Ordinario gli darà un periodo (di solito breve: per esempio dieci giorni utili, o il tempo ritenuto ragionevole date le circostanze) per preparare adeguatamente la sua difesa e presentare le prove che consideri appropriate (cfr. c. 1720, 1°). L'atto di comunicazione orale si concluderà con la firma degli atti da parte del reo (cfr. c. 56), dell'Ordinario e del notaio o dei testimoni; e con la fissazione della data e dell'ora della convocazione successiva.
- *Presentazione di argomenti e prove.* Lo scopo di questa convocazione è la presentazione di prove e argomenti, scritti o orali, da parte del reo e anche l'esame delle prove delle accuse non si sono potute esaminare prima, ad esempio l'interrogatorio del reo. Può essere necessario o meno fissare qualche sessione ulteriore per completare il compito, evitando sempre inutili ritardi. In ogni caso, l'Ordinario deve assicurarsi che le disposizioni dei cann. 1725 e 1728 § 2 siano soddisfatte. Possono servire orientamento per la presentazione, ammissione ed esame i cc. 1526-1586.

7.6.2. *Valutazione delle prove e degli argomenti.* Il c. 1720, 2° descrive la seguente fase del procedimento affermando che, dopo il completamento delle convocazioni e le altre azioni appropriate, l'Ordinario deve *considerare attentamente* con due assessori le prove e le accuse presentate nel procedimento.

- Se nulla lo impedisce, gli assessori saranno i due giudici o altri esperti per altro titolo in diritto canonico menzionati nel c. 1718 §3. Per la valutazione delle prove possono essere criteri guida quelli che il CIC stabilisce sulla prova nei processi giudiziari (cc. 1526-1586).

- Lo scopo di questa valutazione (cfr. c. 1720, 3 °) è vedere se è possibile raggiungere la *certezza* sul reato e la sua imputabilità (v. 2; cfr. cc. 1321, 1717 § 1). Si tratta della certezza morale richiesta per i giudici dal c. 1608, che il c. 1342 § 3 richiede anche esplicitamente per l'Ordinario nei procedimenti penali⁶. Altrimenti (tanto se non si raggiunge questa certezza morale, come se si è dimostrata l'innocenza dell'accusato: cfr c 1726), l'Ordinario deve dettare decreto motivato di assoluzione (nel caso, tenendo conto della possibilità di utilizzare rimedi penali e penitenze prescritte dalla legge: v. 6,8; cfr. cc.1339-1340).

- Tuttavia, se si raggiunge la certezza morale necessaria, l'Ordinario deve dare il *decreto penale* nell'ultima fase del procedimento amministrativo.

7.6.3. *Decreto penale*. Se, una volta completate le azioni, consta con certezza il delitto e non si è estinta l'azione penale (cfr. c. 1362), l'Ordinario deve emettere il decreto di condanna – decreto penale – con il quale, in linea di principio, si impone al reo la pena (cfr. c. 1720, 3°).

- Circa il contenuto di tale decreto, il CIC ribadisce espressamente (in aggiunta alla norma generale del 1342 § 3) che l'Ordinario può esercitare gli stessi poteri che avrebbe usato nel processo il giudice per decidere su vari aspetti della applicazione della sanzione secondo i cc. 1342-1350 (v. 8).
- Per quanto riguarda la forma, in tutte le questioni non specificamente regolamentate si applicano le norme generali per i decreti singolari (cc. 35-58). Specificamente, il requisito del c. 51 si completa qui con specificazione che, nella motivazione, questo decreto deve esprimere, “almeno brevemente, le ragioni di diritto e di fatto”. Cioè, dovrebbe essere redatto con uno schema logico simile a quello di una sentenza giudiziale (cfr. cc. 1608 e segg.). Possono essere di guida, con gli opportuni adattamenti, specialmente i cc. 1608, 1611 e 1612.
- Il decreto deve indicare i mezzi di impugnazione di cui il reo può servirsi (cfr. per le sentenze, c. 1614). In particolare, si deve menzionare la possibilità del ricorso gerarchico e il suo termine (cfr. cc. 1732-1739). Dato che non è una delle ipotesi previste dal c. 1734 § 2 (eccetto quando abbia dato il decreto un Ordinario dipendente dal Vescovo), dovrà esprimere anche nel decreto la necessità di fare previamente la petizione di revoca

⁶ Può servire di orientamento in materia l'art. 247 § 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, anche se si riferisce direttamente al giudice nei processi matrimoniali: “Per la certezza morale necessaria a norma del diritto non basta il peso prevalente delle prove e degli indizi, ma si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi prudente dubbio positivo di errore, sia per quanto riguarda il diritto sia per i fatti, anche se ci non è eliminata la mera possibilità del contrario”.

o di emendamento come indicante il c. 134 §1. Tanto questa petizione come il ricordo posteriore, suspenderebbero la pena secondo il c. 1353 mentre si risolvono.

- Il decreto deve notificarsi al reo conformemente ai cc.55-56.

8. NORME E CRITERI SULLA FISSAZIONE DELLA PENA

8.1 *Criteri generali.* L'imposizione della pena *ferendae sententiae* non è un semplice automatismo, risultato dal limitarsi ad applicare meccanicamente una tavola prestabilita a priori dal Legislatore. Al contrario, le norme penali canoniche prevedono un ampio margine prudenziale di discrezionalità – sempre nel quadro della legge – al momento dell'applicazione delle pene.

- Decidere quale pena imporre in ogni caso è un compito che viene lasciato, in gran parte, nelle mani dell'Ordinario (del giudice, nel caso del processo penale), in modo che la sua decisione possa adattarsi il più possibile alle circostanze concrete del caso, sempre senza snaturare il carattere proprio dell'azione penale e garantendo che le decisioni che si adottano nell'esercizio dei poteri/ facoltà che il diritto attribuisce in questa materia siano adatti al caso, per conseguire i fini propri della pena nell'ambito del diritto canonico (cfr. c. 1341).

- Nella scelta della pena che si va ad imporre, è necessario verificare innanzitutto di che tipo è la pena prevista dalla norma applicabile per il caso: facoltativa, precettiva, determinata o indeterminata (si veda 3.1.2), perché da ciò dipende, in parte, il margine di discrezionalità che il diritto conferisce all'Ordinario nel caso specifico, come sarà esposto in seguito.

- Sempre si devono valutare specificatamente, inoltre, le circostanze del caso: in particolare, il numero di reati commessi; la recidività; la possibile cooperazione di altri nell'attività delittuosa; le circostanze esimenti, le aggravanti e le attenuanti; il danno reale causato alle vittime dirette, se ce ne sono, e alla comunità dei fedeli; lo scandalo, che è un aspetto specifico e qualificato di tale danno; le disposizioni personali del reo e dei suoi eventuali cooperatori; etc.

- Secondo il c. 1348, quando, secondo il diritto, l'Ordinario decide di non imporre alcuna pena, considerate le circostanze (si veda 8.3-8.4), può, in ogni caso, soddisfare le esigenze del bene comune e l'utilità del proprio reo mediante rimedi penali e penitenze (v. 3.3), e anche attraverso altri mezzi di sollecitudine pastorale (esortazioni, avvertimenti, consigli, precetti, etc.).

8.2 *Il numero di delitti e di delinquenti.* Tra le circostanze che devono essere valutate, come è stato indicato, il diritto attribuisce rilevanza diretta al numero dei delitti che sono stati commessi. Di solito, nei casi di *pluralità di delitti* (cfr. c. 1346), si applicherà il principio secondo il quale si imporranno tante pene quanti sono i delitti commessi, moderando con equità il risultato se l'Ordinario giudica

prudentemente che l'applicazione rigorosa del principio generale produrrebbe un accumulo eccessivo di pene.

- Questo principio si applica quando possono essere distinti con chiarezza, numericamente o quanto al tipo di delitto, i vari delitti. Quando si tratta di azioni reiterate, che però possono essere integrate in una medesima condotta delittuosa continuata o successiva, solitamente sarà più appropriato e meno complesso - imporre una sola pena (quella prevista per il reato in questione), però graduandone la gravità in considerazione dei fattori come la durata della condotta delittuosa, la frequenza della reiterazione degli atti, etc.

- Per quanto riguarda la possibile applicazione delle pene alle persone che hanno cooperato, in modi diversi alla commissione del delitto (si veda 2.3.7), deve essere applicato principalmente il c. 1329. Logicamente, per l'individuazione certa del grado e del tipo di cooperazione delle altre persone nel delitto e l'applicazione delle pene, nel caso di specie, deve farsi utilizzando lo stesso procedimento previsto (si veda 6-8) per l'autore principale del delitto (citandoli, o alla conclusione della investigazione previa se ci sono elementi per farlo, o anche durante il procedimento già in atto, se gli elementi che suggeriscono la loro implicazione nel delitto risultano dalle azioni successive) e sempre nel rispetto del diritto di difesa .

8.3 *Valutazione delle circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti.* Le circostanze che possono modificare l'imputabilità (si veda 2.3.3), eliminandola, attenuandola o aggravandola, generalmente devono essere valutate a questo punto del procedimento, poiché qui è esattamente dove esercitano la loro influenza sul contenuto del decreto che conclude il procedimento (cfr. c. 1720, 3 °).

- I criteri fondamentali di valutazione sono quelli che indica il diritto quando determina l'incidenza di ciascuna di queste circostanze, includendole nell'uno o nell'altro gruppo. Inoltre – a parte l'efficacia diretta che possono avere per se stesse come circostanze modificative della imputabilità – le norme canoniche le considerano a volte come elementi di cui l'autorità può tenere conto nella scelta della pena.

Quindi, per esempio, se il soggetto avesse agito con libertà colpita da qualcuna delle circostanze indicate nel c. 1345, questa norma concede con carattere generale all'Ordinario la facoltà di sospendere di imporre qualsiasi tipo di pena prevista dal diritto, se pensa che attraverso altro rimedio può prevedere meglio l'emendamento del reo. La condizione è che in ogni caso deve assicurarsi la riparazione della giustizia e dello scandalo. Naturalmente, questa condizione esige che la facoltà concessa sia esercitata con un'attenta considerazione delle circostanze e delle ripercussioni ecclesiali del caso.

8.3.1 *Esimenti*. Secondo il c. 1323, non è soggetto a nessuna pena (in questo caso, perché non la si può legittimamente imporre, non perché l'Ordinario decida di non imporla) colui che nel commettere l'infrazione tipizzata:

- Non abbia compiuto (anche se in corso di compimento) i sedici anni di età.
- Ignorava senza colpa (cfr. 1325) che stava violando una legge o un precetto (non ignorava necessariamente l'esistenza della legge o del precetto, ma la circostanza che la sua condotta li violasse). A questa ignoranza si equiparano l'errore e l'inavvertenza.
- Ha agito *per* (non solo *con*) *violenza fisica* a cui non ha potuto resistere.
- È stata una vittima di un *caso fortuito*, che non poteva prevedere, o che, se avesse previsto, non avrebbe potuto evitare (per esempio, se una persona pigiasse involontariamente un tasto del telefono, stando inginocchiato o seduto, e registrasse inavvertitamente la propria confessione, non incorrerebbe nel delitto previsto dal c. 1368 § 3).
- Ha agito costretto da timore grave (anche solo *relativo*: vale a dire, per una ragione che poteva non causare lo stesso timore in altre persone), o per *necessità* o *grave incomodo* (in quest'ultimo caso le leggi meramente ecclesiastiche non obbligano in coscienza), o giudicando erroneamente, però senza colpa, che tali circostanze fossero presenti (tutto ciò, a condizione che l'atto realizzato non sia intrinsecamente cattivo o dannoso per le anime: in caso contrario, questa circostanza sarebbe solo un'attenuante).
- Ha agito per *legittima difesa*, propria o di un'altra persona, contro un ingiusto aggressore, con una reazione proporzionata alla gravità dell'aggressione patita (o che si prefigurava di dover patire, erroneamente, però senza colpa). Questo presupposto non è richiesto solo nel caso di violenza fisica, ma anche, ad esempio, nei casi in cui vi sia una lesione della buona fama (cfr. c. 1390 § 2) etc.
- *Mancanza* dell'uso della ragione per una causa (permanente o transitoria) non colpevole, naturale o meno: per esempio per essere stato drogato o ubriacato (se ci fosse colpa o intenzionalità, si applicherebbero i cc. 1324 § 1, 2° e 1325).

8.3.2 *Attenuanti*. L'autore del reato, secondo il c. 1324, non può esimersi dalla pena stabilita, ma l'Ordinario *deve* attenuarla, o imporre al suo posto una penitenza, nei casi indicati nel canone. E lo stesso può concedere, se ci sono altre circostanze simili che non sono indicate dalla legge, che a suo giudizio/avviso diminuiscono la gravità del delitto.

- L'intensità dell'efficacia attenuante di ciascuna delle circostanze scelte deve essere graduata prudentemente dall'Ordinario.

- E va ricordato (cfr. c. 1324 § 3) che quando la pena per un delitto (ad esempio, l'aborto) è *latae sententiae* (si veda 3.1.1), è sufficiente che sia concessa una delle attenuanti indicate nel canone (non deve essere un'esimente) affinché il convenuto non incorra in essa.

- In particolare, il c. 1324 valuta un'attenuante a condizione che:

- Il delitto è stato commesso da qualcuno che ha (permanentemente) un uso imperfetto della ragione (ad esempio, per motivi psichiatrici, etc).
- Il delitto è stato commesso con mancanza transitoria e colpevole dell'uso della ragione, come ad esempio l'ubriachezza o altri disturbi simili della mente (droghe, etc.), a condizione che non siano stati ricercati intenzionalmente al solo fine di delinquere o di procurarsi una esimente (in questo caso sarebbe un'*aggravante*).
- Il delinquente ha agito guidato da un impeto di passione, non cercato di proposito/ intenzionalmente per delinquere (in caso contrario, sarebbe un'*aggravante*).
- Il reo aveva più di sedici anni, ma meno di diciotto compiuti (vale a dire, era ancora un minore di età).
- Il delinquente si trovava (o a causa di un errore colpevole, credeva di trovarsi) nella situazione descritta dalla causa esimente, di *timore grave*, *necessità* o *disagio grave*, ma in questo caso ha fatto qualcosa di intrinsecamente cattivo o che si è rivelato dannoso per le anime.
- Il delinquente ha agito come nella causa esimente della *legittima difesa*, però in modo sproporzionato (ad esempio, la violenza fisica contro un'offesa verbale), o pensando colpevolmente (perché reagì senza chiedere, anche se c'era il tempo, etc.) che si stesse realizzando un'aggressione che in realtà non esisteva.
- Il delinquente ha agito contro qualcuno che lo provocava in maniera grave e ingiusta (in modo da produrre una reazione violenta o di vendetta che finì in delitto).
- Il delinquente (che non necessariamente ignorava che la sua condotta violava la legge o il precetto, come nel caso della esimente) ignorava senza colpa (cfr. c. 1325) che alla violazione della legge (divina o ecclesiastica) o del precetto corrispondeva una pena.
- Il delinquente ha agito con imputabilità non piena, anche se ancora grave (si veda 2.3).

8.3.3 *Aggravanti*. Il c. 1326 § 1 stabilisce che si *deve aumentare* la pena stabilita dalla legge o dal precetto (ad esempio, aumentando la sua durata o l'estensione dei suoi possibili effetti: numero o tipo di attività che sono vietate, etc.; non scegliendo l'alternativa più lieve consentita dalla legge, ecc.), quando si verifica una delle circostanze indicate.

- Inoltre prevede (§ 2) che, quando si dà una delle circostanze aggravanti, se era prevista una pena *latae sententiae* per il delitto, è possibile aggiungergli una penitenza o addirittura altra pena *ferendae sententiae*, seguendo il procedimento previsto (si veda 7): se del caso, il decreto penale che conclude il procedimento, prima dichiarerà la pena *latae sententiae* (si veda 3.2.1) e poi imporrà l'altra pena che si aggiungerà.

- Le circostanze aggravanti previste dal CIC sono le seguenti:

- Dopo che è stata inflitta o dichiarata la pena per un delitto, il delinquente continua a commettere crimini, in un modo da consentire di ritenere che persista la sua ostinazione e la sua cattiva volontà.
- Il delinquente è costituito in qualche dignità ecclesiastica (ad esempio, è canonico, prelado d'onore, etc.), anche se non è un ufficio di governo.
- Il delinquente abusò del suo ufficio (cfr. c. 145 § 1) proprio per commettere il delitto (ad esempio, approfittando dell'accesso che aveva ad un fondo, della firma autorizzata, della possibilità di un trattamento privilegiato, etc).
- Se si tratta di un delitto *colposo* (si veda 2.3.2) e il delinquente lo ha previsto (non come mera possibilità teorica e astratta, ma come possibilità reale e prossima nelle sue circostanze), però anche così non adottò le cautele che qualunque persona dotata di una normale diligenza avrebbe adottato per evitare questo rischio.
- Il delinquente ha agito per ubriachezza o per altri disturbi mentali simili, però provocati in modo volontario, in particolare per commettere il delitto (c.1325).
- Il delinquente ha agito guidato da un impeto di passione, ma provocato in modo volontario, precisamente per commettere il delitto (c. 1325).

8.4 *Esercizio della discrezionalità nell'ambito della legge canonica.* Come è stato indicato, l'Ordinario, nell'applicare la pena secondo i cc. 1342 - 1350 (cfr. c. 1720 § 2), gode di un certo margine di discrezionalità nello scegliere, tra le varie opzioni che il diritto gli consente, la più appropriata, come risultato della valutazione delle circostanze concrete del caso.

- Nei casi in cui il diritto consente, in considerazione delle circostanze, di astenersi dall'infliggere una pena (tanto quanto deve essere assolto), l'Ordinario dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di fornire secondo le possibilità previste dal c. 1348 (avvertimenti, consigli, rimedi penali, etc.).

8.4.1. *Facoltà dell'Ordinario quando la pena è precettiva.* In linea di principio, l'Ordinario che applica esattamente la pena obbligatoria prevista dalla legge (si veda 3.1.2), agisce in modo corretto, ma può anche prendere altre decisioni legittime, prendendo in considerazione le circostanze del caso. Secondo il c. 1344, anche se il diritto stabilisce con parole prescrittive l'obbligo di imporre la pena, l'Ordinario,

agendo in coscienza e prudentemente (naturalmente, anche se non espressamente indicato in questo canone, assicurando innanzitutto che si agisca in questo modo, non incorrerà in negligenza rispetto agli altri fini della pena: cfr. 1341), può esercitare le seguenti facoltà:

8.4.1.1 *Ritardare l'imposizione della pena* a un momento più opportuno, se si pensa che un castigo tempestivo del reo potrebbe arrecare mali maggiori (ad esempio perché il reo ha avviato un processo di rettifica, perché sta seguendo un trattamento di riabilitazione, perché è un delitto occulto e una punizione immediata potrebbe aumentarne la sua malizia provocando scandalo o infamando persone, etc.). In questi casi si ritarderà l'imposizione stessa della pena (non decidendo di *non imporla*, né sospendendone semplicemente la sua esecuzione, che richiederebbe di averla imposta previamente).

- Pertanto il procedimento si conclude con un decreto penale (cfr. 1720 § 2) che: a) dichiara provato il delitto e la imputabilità con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; b) espone la decisione di differire la pena, indicandone i motivi; c) fissa in maniera precisa o indeterminata, il tempo in cui si tornerà sulla questione per assumere la decisione definitiva (che dovrebbe sempre essere esplicita, anche nel caso in cui si decida in futuro di non imporre la pena conforme al c. 1344, 2°, considerando il 1348).

8.4.1.2. *Non imporre la pena, mitigarla o sostituirla con una penitenza* (cfr. c. 1340), a condizione che, sia il reo sia stato emendato e abbia riparato lo scandalo, o (che non è necessario che entrambe le circostanze coincidano) e sia stato punito in maniera sufficiente, o si prevede che lo sarà (ad esempio, perché è già detenuto e in attesa di giudizio) dalla legge dello Stato (se si tratta di un delitto tipizzato contemporaneamente dal diritto canonico e da quello statale).

- In questi casi il decreto penale deve contenere: a) la dichiarazione che il delitto risulti provato e imputabile, con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; b) la decisione adottata sulla pena in virtù di questa facoltà, con l'esposizione delle sue motivazioni; c) se del caso, l'imposizione di un rimedio penale o di una penitenza (cfr. c. 1348).

8.4.1.3 *Imporre la pena, però sospenderne condizionatamente l'esecuzione* - a meno che ci sia la necessità di riparare lo scandalo - se si tratta del primo delitto di qualcuno che aveva condotto sino ad allora una vita irreprensibile. La condizione che il diritto stesso richiede ogni volta che si assume questa decisione è che, se quel reo torna a delinquere (non è necessario che si tratti della recidività dello stesso tipo di delitto) nel tempo indicato dall'Ordinario, dovrebbe scontare la pena per entrambi i delitti, una volta che sia stato provato il secondo, dopo il corrispondente procedimento penale, a meno che non si sia prescritta l'azione penale per il primo durante quel lasso di tempo (cfr. c. 1362).

- In questi casi, il decreto dovrebbe contenere: a) la dichiarazione che il delitto risulta provato e imputabile, con l'esposizione delle ragioni di fatto e diritto; b) la decisione di sospendere la pena in virtù di questa facoltà con l'esposizione dei suoi motivi; c) la condizione di non delinquere nel periodo di tempo che l'Ordinario determina; d) se del caso, l'imposizione di altro rimedio penale o penitenza (cfr. cc. 1339 – 1340).

- Se il reo ritorna a delinquere entro il periodo indicato dall'Ordinario, dovrebbe seguirsi il procedimento corrispondente (si veda 6 e 7), partendo dall'indagine previa. Il decreto con il quale si concluderà questo procedimento, se è di condanna, dovrà contenere, oltre al necessario per il nuovo delitto, la dichiarazione, se del caso, che non si sia estinta l'azione penale (c. 1362) per il primo delitto e pertanto cessa la sospensione della pena che si è imposta nel procedimento per il primo delitto, che dovrà essere portata ad esecuzione nel modo indicato.

8.4.2 *Facoltà dell'Ordinario quando la pena è facoltativa.* Nel caso in cui la pena prevista è facoltativa (si veda 3.1.2), l'Ordinario può decidere (oltre ad alcune delle misure descritte nel § 8.4.1, che risultano applicabili *a fortiori*) di imporre la pena o meno, sempre agendo in coscienza e prudentemente (cfr. c. 1343) in effetti, che esista questa facoltà non significa che si tratta di opzioni differenti: per essere legittime, devono essere motivate).

- L'Ordinario non dovrebbe decidere di evitare di imporre la pena senza prima comprovare che, con l'opzione che si adotta, rimarrebbero soddisfatte in ogni caso le esigenze di giustizia, di emendamento del reo e di riparazione dello scandalo (cfr. c. 1341)

- Per altro verso, la scelta non è solo tra l'imporre la pena o il non far nulla: si adattano a sé anche tutte le opzioni intermedie tra questi due estremi. Concretamente, l'Ordinario può anche scegliere in questi casi (cfr. c. 1343) per mitigare (alleggerire o diminuire) la pena – il modo concreto dipenderà dalla pena in questione: diminuire il tempo, limitare gli effetti, etc. – o per imporre al suo posto una penitenza (cfr. cc. 1348, 1340; si veda 3.3.3.).

8.4.3. *Determinazione delle pene indeterminate nell'imposizione.* Sempre che la legge (non il precetto: cfr. c. 1319 § 1) prevede che il giudice è colui che deve determinare una pena indeterminata (cfr. c. 1315 § 2; si veda 3.1.2), l'Ordinario ha la stessa facoltà. Per farlo:

- Deve verificare che il tipo di delitto in cui si concretizza il comportamento che è stato oggetto del procedimento preveda come castigo una pena indeterminata.

- Deve scegliere (tenendo conto in particolare dell'elenco del c. 1336, ma senza escludere altre pene, rimedi penali o penitenze) la pena che sembra più adeguata per castigare il delitto in questione (cfr. cc. 1343,1349: per esempio, in alcuni casi può essere opportuno proibire al reo certi atti di ordine sacro o

partecipare alle riunioni di determinati consigli; gli si può aggiungere l'obbligo di studiare un certo libro; etc.).

- Deve anche specificare la durata della pena, tenendo conto della gravità oggettiva del delitto e delle condizioni soggettive del reo (ad esempio, non è lo stesso un caso che ha creato grande scandalo e un delinquente contumace, che un caso occulto e un delinquente che, nel dar conto dello stesso fatto, si pente sinceramente).

- A meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso (cfr. c. 1349), in questi casi di pena indeterminata, l'Ordinario non deve imporre una censura (si veda 3.2), eccetto che la pena prevista dalla legge per il caso sia proprio una censura indeterminata. E in nessun caso può imporre pene perpetue o la dimissione dallo stato clericale (si veda 3.2.3).

- Cercherà, in ogni caso, che la soluzione scelta sia proporzionata alla gravità del danno e dello scandalo causati, soddisfaccia le esigenze di giustizia, e possa essere utile per l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo (cfr. cc. 1341, 1349).

- Nel valutare le questioni di cui sopra, dovrebbe prendere in considerazione anche le possibili circostanze attenuanti o aggravanti, che a volte hanno un'importanza determinante per la decisione.

- Nel caso in cui l'autore del reato sia un chierico, si dovrà tenere in considerazione il c. 1350, per graduare la sanzione, se del caso, per le sue ripercussioni economiche.

Bibliografia essenziale

Per completare lo studio di alcuni aspetti, in particolare dei tipi delittuosi e del procedimento, in casi specifici possono essere utili, tra l'altro, le seguenti risorse:

Codice di Diritto Canonico. Edizione annotata, Eunsa, Pamplatona 8/2015. Codice di Diritto Canonico. Edizione annotata, BAC, Madrid 6/2014.

DE PAOLIS, V. - CITO, D., Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, libro VI, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2/2001.

MARZOA, Á. - MIRAS, J. – RODRIGUEZ - OCANA, R. (eds.), Commentario esegetico al Codice di Diritto Canonico, Eunsa, Pamplatona 3/2002.

PIGHIN, B.F., Diritto Penale Canonico, Marcianum, Venezia 2 /2014.

PAPALE, C., Formulario commentato del processo Penale Canonico Modulo Processo penale canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012.

GUIDA PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CANONICO IN MATERIA PENALE
APPENDICE

STRUTTURA BASE DI ALCUNI DECRETI
PREVISTI DAL PROCEDIMENTO PENALE

1. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, SENZA INDAGINE PREVIA, DELLA NOTIZIA DI UN
POSSIBILE DELITTO CONSIDERATA IMPROBABILE.

Titolo

NN, Vescovo di ... [ufficio dell'Ordinario, se non il Vescovo]

Decreto unico sull'indagine secondo il c. 1717 del CIC

[Protocollo: per una maggiore discrezione può essere specificato dall'archivio segreto]

Prot. N. XX / XX

Esposizione dei motivi

I. In quanto Ordinario competente per l'attuazione prevista nel c. 1717, ho ricevuto [in quella data] la denuncia [la lettera, la testimonianza, le prove, etc.] contenuta nel file di riferimento, che attribuisce al sacerdote diocesano N.N. [al fedele laico di questa diocesi N.N., alla religiosa residente in questa diocesi N.N., etc.] la condotta forse delittuosa consistente in [breve descrizione della condotta in questione].

II. Dopo aver considerato la questione [e dopo aver consultato il ...] ritengo che la notizia del presunto crimine risulta inverosimile per le seguenti ragioni: [esposizione sintetica dei motivi che portano a questa valutazione].

III. Di conseguenza, come previsto nel § 1 del citato canone, che invita ad evitare l'apertura di una indagine quando appare del tutto superflua,

[Decisione]

DECRETO che si archivi secondo il c. 1719 tutta la documentazione di questo file, includendo il presente decreto.

[Luogo, data e firma]

IUS CANONICUM/ VOL. 572017

2. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, SENZA INDAGINE PREVIA, DELLA NOTIZIA DEL
POSSIBILE DELITTO PER ESSERE CERTI DELLA SUA FALSITA'

Titolo

NN, vescovo di ... [ufficio dell'Ordinario, se non il vescovo]

Decreto unico sulla investigazione secondo il c. 1717 del C.I.C.

[Protocollo: per una maggiore discrezione può essere specifico dell'archivio segreto]

Prot. N. XX / XX

[Esposizione dei motivi]

I. In quanto Ordinario competente per l'attuazione prevista nel c. 1717, ho ricevuto [in quella data] la denuncia [la lettera, la testimonianza, le prove, etc.] contenuta nel file di riferimento, che attribuisce al sacerdote diocesano N.N. [al fedele laico di questa diocesi N.N., alla religiosa residente in questa diocesi N.N., etc.] la condotta forse delittuosa consistente in [breve descrizione della condotta in questione].

II. Dopo aver considerato la questione [e dopo aver consultato il ...] ritengo che la notizia del presunto crimine risulta inverosimile per le seguenti ragioni: [esposizione sintetica dei motivi che portano a questa valutazione].

III. Di conseguenza, come previsto nel § 1 del citato canone, che invita ad evitare l'apertura di una indagine quando appare del tutto superflua,

[Decisione]

DECRETO che si archivi secondo il c. 1719 tutta la documentazione di questo file, includendo il presente decreto. [È possibile aggiungere qualche disposizione relativa, ad esempio, all'autore della denuncia falsa, o alla proporzionata diffusione del contenuto del decreto, se la falsa notizia del delitto è stata divulgata in qualche ambito].

[Luogo, data e firma]

IUS CANONICUM/ VOL. 572017

3. DECRETO DI APERTURA DELL'INDAGINE PREVIA E, NEL SUO CASO, DESIGNAZIONE DELL'INVESTIGATORE

Titolo

NN, vescovo di ... [ufficio dell'Ordinario, se non il vescovo]

Decreto unica apertura di apertura dell'investigazione secondo il c. 1717 del C.I.C.

[Protocollo: per una maggiore discrezione può essere specifico dell'archivio segreto]

Prot. N. XX / XX

[Esposizione dei motivi]

Come Ordinario competente, ho ricevuto [in quella data] la denuncia [la lettera, la testimonianza, le prove, etc.] contenuta nel file di riferimento, che attribuisce al sacerdote diocesano NN [al fedele laico di questa diocesi N.N., alla religiosa residente in questa diocesi N.N., etc.] forse la condotta delittuosa consiste in [breve descrizione della condotta in questione]. Dopo aver considerato attentamente la probabilità della notizia e le altre questioni pertinenti,

[Decisione]

DECRETO che si apra una investigazione secondo il c. 1717, sui fatti, le circostanze e, nel tuo caso, sulla imputabilità della condotta. L'investigazione continuerà fino a quando io stesso ritengo possibile assumere una decisione fondata, in conformità con il c. 1718).

Tenendo conto delle circostanze del caso, condurrò personalmente questa indagine, incorporando al file tutti i documenti che raccogliete e le commissioni che eseguite.

[o: tenendo conto delle circostanze del caso, designo N.N. per effettuare questa investigazione secondo il c. 1717 § 3 (cfr. c. 1428 § 3), sotto la stretta riservatezza e tenendomi costantemente informato del suo sviluppo].

[se del caso: per le caratteristiche dei possibili fatti delittuosi e dell'indagato, ho deciso che, durante l'investigazione, (spiegar le cautele provvisorie che abbia deliberato di adottare: si vede 6.2)].

[Luogo, data e firma]

IUS CANONICUM/ VOL. 572017

4. DECRETO DI CONCLUSIONE DELL'INDAGINE PREVIA

Titolo

NN, vescovo di ... [ufficio dell'Ordinario, se non il vescovo]

Decreto unico conclusione dell'indagine previa secondo il c. 1718

del C.I.C.

[Protocollo: dovrebbe tener conto del protocollo
il decreto di apertura dell'indagine]

Prot. N. XX / XX

4.1 Conclusione dell'indagine previa e archiviazione delle azioni per innocenza dell'indagato

[Esposizione dei motivi]

Durante l'indagine aperta mediante il mio decreto Prot. N.XX / XX, la data [nel tuo caso: condotta sotto la mia autorità, N.N.] non sono emersi elementi che corroborano la notizia di un possibile delitto [denuncia, etc] che dia origine a queste azioni [o: se hanno conosciuto elementi che dimostrano l'innocenza dell'indagato; oppure: se hanno conosciuto elementi che inducono a concludere che la condotta delittuosa è carente di fondamento; etc. In questo caso, si può dare una breve descrizione delle ragioni che hanno condotto a questa conclusione]. Pertanto [dopo aver consultato, secondo c. 1718 § 3, la mia decisione N.N.],

[Decisione]

DECRETO secondo c. 1718 § 1, che si concluda l'indagine previa e si archiviano le azioni secondo il c. 1719 [secondo le circostanze del caso, può se opportuno ordinare ulteriormente che si dia notizia di questa decisione, per esempio, alla persona denunciante; al proprio indagato, se avesse avuto conoscenza dell'indagine iniziata; ha chiunque abbia saputo che dell'indagine avviata, per esempio, perché sono state chieste informazioni etc. Anche secondo le circostanze, può essere imposto l'obbligo di segretezza]. [È anche possibile utilizzare per l'indagato qualche rimedio penale se, nonostante la sua innocenza conviene rimproverarlo o ammonirlo formalmente: si veda 6.8].

[Luogo, data e firma]

[4.2. Conclusione dell'indagine e archiviazione delle azioni con sospetto però senza dati/prove]

[Esposizione dei motivi]

I. Durante l'indagine aperta mediante il mio decreto Prot. N.XX / XX, la data [nel tuo caso: condotta sotto la mia autorità, N.N.], non sono emersi elementi che corroborano la notizia di un possibile delitto [denuncia, etc] che dia origine a queste azioni, ne è prevedibile che potranno emergere se prolunghiamo di più il tempo di indagine.

II. Permangono i sospetti sulla condotta dell'indagato, però non è stato possibile trovare alcun fondamento che permetta di provare/dimostrare la prova di alcun fatto delittuoso specifico nel procedimento penale. Di conseguenza [dopo aver consultato, secondo c. 1718 § 3, la mia decisione N.N.],

[Decisione]

DECRETO, secondo il c. 1718 § 1, che si concluda l'indagine e si archiviano le azioni secondo c. 1719, senza avviare processo o procedimento penale per i fatti indagati. [Tuttavia, citerò quanto prima l'indagato per ammonirlo formalmente, secondo c. 1339 § 1).

[Luogo, data e firma]

[4.3. Conclusione dell'indagine, con la decisione di non procedere penalmente, anche se poteva]

[Esposizione dei motivi]

I. Durante l'indagine aperta mediante il mio decreto Prot. N.XX / XX, la data [se del caso: condotta sotto la mia autorità, N.N.], non sono emersi elementi che corroborano la notizia di un possibile delitto [denuncia, etc] che dia origine a queste azioni, e permettono di mostrare/provare la prova della condotta delittuosa nel procedimento penale.

II. Tuttavia, tenendo conto [che non si tratta di una condotta particolarmente grave; che è la prima volta che l'indagato incorre in essa; che l'indagato per essere stato avvertito, ha dato dimostrazione di pentimento; etc], e attendendomi al c. 1341 (cfr. C. 1718 § 1, 2 °), ritengo che in questa occasione /caso non convenga procedere penalmente, per poter raggiungere [avendo raggiunto] con altri rimedi di sollecitudine pastorale i fini che l'azione penale procurerà.

IUS canonicum / VOL. 57/2017 383

Pertanto [dopo aver consultato, secondo c. 1718 § 3, la mia decisine con N.N.]

[Decisione]

DECRETO, secondo c. 1718 § 1, che si concluda l'indagine e si archivino le azioni secondo il c. 1719, senza intraprendere processo o procedimento penale per i fatti indagati. [Tuttavia, citerò quanto prima l'indagato per ammonirlo formalmente secondo c. 1339 § 1; oppure: per imporgli, secondo il c. 1340 la penitenza consistente in; o entrambi].

[Luogo, data e firma]

[4.4. Conclusione delle indagini con la decisione di procedere penalmente]

[Esposizione dei motivi]

I. Durante l'indagine aperta mediante il mio decreto Prot. N. XX / XX, la data [nel tuo caso: condotta sotto la mia autorità, N.N.], non sono emersi elementi che corroborano la notizia di un possibile delitto [denuncia, etc] che dia origine a queste azioni, e permettono di mostrare/provare la prova della condotta delittuosa nel procedimento penale.

II. secondo il c. 1341 (cfr. C. 1718 § 1, 2 °), ritengo che in questa occasione/caso conviene procedere penalmente, perché non può essere raggiunto [erano stati in grado di raggiungere??] con altri rimedi di sollecitudine pastorale [se del caso segnalare le correzioni o le ammonizioni infruttuose, che sono documentate nel file] i fini che l'azione penale pretende.

Pertanto [previa consultazione, secondo c. 1718 § 3 la mia decisine con N.N.]

[Decisione]

DECRETO secondo c. 1718 § 1 che si concluda l'indagine e si dia inizio il procedimento penale con la citazione immediata dell'indagato, secondo c. 1720, 1° [o, nel caso in cui si decida di procedere giudizialmente: si concluda l'indagine e si trasferiscano gli atti al promotore di giustizia perché proceda secondo il c. 1721). Archiviando secondo il c. 1719 i documenti del file non necessari per il procedimento penale.

[Luogo, data e firma]

5. DECRETO APERTURA IMMEDIATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENALE,
SENZA INDAGINE PREVIA CHE SI CONSIDERA NON NECESSARIA PERCHE' CI SONO
ELEMENTI SUFFICIENTI PER PROCEDERE

TITOLO

N.N., Vescovo di ... [ufficio dell'ordinario, se non il Vescovo]

Decreto unico di apertura del procedimento penale secondo il c. 1720 C.I.C.

[Protocollo: per maggiore discrezione si può specificare dell'archivio segreto]

Prot. N. XX / XX

[Esposizione dei motivi]

I. In quanto Ordinario competente per l'attuazione prevista nel c. 1717, ho ricevuto [in quella data] la denuncia [la lettera, la testimonianza, le prove, etc.] contenuta nel file di riferimento, che attribuisce al sacerdote diocesano N.N. [al fedele laico di questa diocesi N.N., alla religiosa residente in questa diocesi N.N., etc.] la condotta probabilmente delittuosa consistente in [breve descrizione della condotta in questione].

II. Dopo aver studiato la materia [e previa consultazione con ... (cfr. C. 1718 § 3)], ritengo che la notizia del presunto crimine risulta verosimile/fondata e che, in quanto ai fatti, le circostanze e alla imputabilità

(cfr. c. 1717 § 1), appare confortata dalle ragioni e dagli elementi di prova contenute nel file [o: che di seguito si espone] e che, secondo la mia valutazione è necessaria una indagine ulteriore con il fine di scoprire/accertare se esiste fondamento sufficiente per iniziare l'azione opportuna (cfr. 1717 § 1).

III. Tenendo conto del c. 1341, ritengo, tuttavia, che in questo caso conviene procedere penalmente (cfr. C. 1781 § 1, 2°) [se del caso si possono enunciare sinteticamente le ragioni che dimostrano che gli altri rimedi di sollecitudine pastorale non bastano] e che, per le circostanze [per l'urgenza del caso; per la gravità del caso; etc], è conveniente farlo per via extragiudiziale (cfr. c. 1718 § 1, 3°).

Per tutte queste ragioni,

[Decisione]

DECRETO che si inizi il procedimento amministrativo penale con la citazione immediata del reo perché compaia, secondo il c. 1720, 1°; e che questo decreto, pervenuto con tutta la documentazione del file che non è necessaria per il procedimento penale, si archivi secondo il c. 1719).

[Luogo, data e firma]